I.P.R. F.T.T. Law Commission SG/2017/LC/M-V-it

MONITORAGGIO DELL' AMMINISTRAZIONE ITALIANA
DEL FREE TERRITORY AND INTERNATIONAL FREE PORT
OF TRIESTE

Document V.

IL CORPUS NORMATIVO DI DIRITTO ITALIANO
che ratifica ed esegue gli obblighi giuridici internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste e quelli connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite

Edizione ad uso giudiziario aggiornata al 1 febbraio 2020

1. Sintesi

La presente analisi SG/2017/LC/M-V(-en/-it) qui in edizione ad uso giudiziario, aggiornata al 24 gennaio 2018, riguarda, come la precedente analisi SG/2016/LC/M-IV.4(-it/-en) ed il relativo Addendum SG/2016/LC/M-IV-Add(-en/-it) lo status giuridico e l'amministrazione del Free Territory of Trieste attuale (2020), posto sotto la tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e del suo Porto Franco internazionale istituito al servizio delle merci e delle imprese di tutti gli Stati, senza discriminazioni.

Il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale sono costituiti e regolati dalle seguenti norme del vigente Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, in vigore dal 15 settembre 1947: artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85, Allegati I D (Cartografia), VI (Statuto Permanente del Free Territory of Trieste), VII (Strumento per il Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste), VIII (Strumento per il Porto Franco di Trieste), IX (Disposizioni tecniche riguardanti il Free Territory of Trieste), X (Provvedimenti economici e finanziari relativi al Free Territory of Trieste).

I confini dell'attuale Free Territory of Trieste sono quelli stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 come parzialmente modificati, per gli effetti dell'art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dalle Risoluzioni delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1, che hanno riconosciuto a seguito di plebisciti le Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia nei loro attuali confini.

Dal 1992, il Free Territory of Trieste è perciò formato dalla sua zona principale originaria (1947) che include la capitale Trieste-Trst-Triest, il Porto Franco internazionale ed i Comuni minori di Muggia-Milje, Dolina (S.Dorligo), Repentabor-Monrupino, Zgonik-Sgonico, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, per complessivi 212 kmq, confina con l'Italia dal canale del Lisert al trifinio sopra Medja vas – Medeazza, e da tale punto confina con la Repubblica di Slovenia sino a S. Bartolomeo - Sv. Jernej.

L'attuale Free Territory of Trieste è costituito quale Stato sovrano dal 15 settembre 1947, nella prima fase dell'apposito Regime speciale di amministrazione fiduciaria speciale (Allegato VII del Trattato di Pace) affidata ai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (art. 1 dell'Allegato VII), che ne hanno sub-affidate fiduciariamente dal 1954 l'amministrazione civile alla responsabilità del Governo italiano, con un Memorandum d'intesa, e la difesa militare alla NATO nel settore difensivo che include l'Italia.

I Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno in tal modo conservato il mandato primario di amministrazione civile e militare, mentre il Governo italiano continua (2020) ad esercitare il sub-mandato da essi ricevuto. L'attuale Free Territory of Trieste e la Repubblica italiana sono perciò due Stati con diverso ordinamento giuridico, che condividono provvisoriamente lo stesso Governo in due funzioni differenti.

Per tali motivi Governo italiano è tenuto a rispettare due ordini diversi di obblighi internazionali conseguenti verso il Free Territory of Trieste, verso tutti gli altri Stati e verso le Nazioni Unite: gli obblighi della Repubblica Italiana stabiliti dal Trattato di Pace e gli obblighi stabiliti dal mandato di amministrazione fiduciaria.

Gli ordinamenti giuridici dei due Stati appaiono simili, e sono sostanzialmente "paralleli", perché il Free Territory of Trieste ha conservato od adottato per motivi pratici parte della legislazione italiana, con o senza adattamenti.

Il fatto che si tratti di due Stati che hanno ordinamenti giuridici "paralleli" e sono amministrati da uno stesso Governo ha favorito equivoci interpretativi e gravi violazioni politico-economiche da parte di organi del Governo italiano amministratore, anche per quanto riguarda la gestione del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste.

La Law Commission della I.P.R. F.T.T. ha già documentato ed analizzato tali violazioni con l'expertise SG/2016/LC/M-IV(en/it) - *Falsification of the Treaties and simulation of sovereignty in Italian administrative and judicial acts* // Falsificazione dei Trattati e simulazione di sovranità in atti amministrativi e giudiziari italiani, e nell'*Addendum* SG/2016/LC/M-IV-Add(-en/-it) *about the falsification of the treaties and simulation of sovereignty in Italian administrative and judicial acts* // riguardante falsificazioni dei trattati e simulazione di sovranità in atti amministrativi e giudiziari italiani.

Le violazioni sono commesse da organi della Repubblica Italiana che abusano del sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria conferito al Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Gli organi amministrativi italiani responsabili delle violazioni omettono di applicare le leggi italiane vigenti che riconoscono il Free Territory of Trieste e i relativi obblighi internazionali, ed applicano al posto delle leggi vigenti sentenze prodotte a questo scopo da alcuni magistrati politicizzati in violazione dell'art. 101 della Costituzione italiana.

Si tratta, come già dimostrato nell'expertise sopra menzionata, di sentenze che falsificano grossolanamente l'interpretazione e persino il testo degli strumenti giuridici del diritto internazionale e del diritto italiano in materia, per sostenere contro verità ed evidenza che il Free Territory of Trieste "*non esiste e non è mai esistito*".

L'applicazione di sentenze al posto delle leggi vìola inoltre i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di *civil law,* diritto codificato, della Repubblica Italiana, nel quale l'applicazione della legge prevale anche sul precedente giudiziario, che (a differenza dai sistemi di *common law*) non è vincolante.

Le violazioni risultano inoltre commesse, in forma organizzata, da pubblici ufficiali che come tali hanno l'obbligo giuridico di impedirle e di rispettare e far rispettare la legge.

Per tali motivi le sentenze e gli altri atti con cui alcuni organi dell'amministrazione italiana pretendono di motivare ed attuano le violazioni dei loro obblighi di legge concretano la contraddizione logico-giuridica insanabile del voler applicare un ordinamento giuridico violandolo.

Le violazioni sinora constatate e documentate paralizzano i diritti e le funzioni economiche dell'attuale Free Territory of Trieste quale Stato sovrano, Porto Franco internazionale e centro finanziario indipendente, ed i diritti economici connessi degli altri Stati, delle loro imprese e dei cittadini.

Il contenzioso così generato è perciò unico nel suo genere, e può essere affrontato e risolto con negoziati oppure con azioni legali a tre differenti livelli di partecipazione formale e di impegno politico delle Parti coinvolte, e precisamente:

– a livello internazionale multilaterale, per violazione delle norme del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 relative all'attuale Free Territory of Trieste, azionando le procedure stabilite dallo stesso Trattato di Pace per regolare le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione;

– a livello internazionale trilaterale, per violazione del sub-mandato di amministrazione civile dell'attuale Free Territory of Trieste che i Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito, quali amministratori primari per conto delle Nazioni Unite, hanno affidato fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano con il Memorandum d'intesa di Londra riguardante il Territorio Libero di Trieste del 5 ottobre 1954;

– davanti al giudice italiano, per violazione delle leggi italiane vigenti e prevalenti nella gerarchia delle fonti del diritto che ratificano ed eseguono nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana i suoi obblighi internazionali verso l'attuale Free Territory of

Trieste, gli obblighi del Governo italiano amministratore e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

Poiché questi tre livelli di contenzioso riguardano violazioni di strumenti normativi di grado differente (Trattato di Pace del 1947, Memorandum d'intesa di Londra del 1954, leggi della Repubblica Italiana), l'attivazione di uno di tali livelli non impedisce né limita l'attivazione degli altri.

La presente edizione dell'analisi SG/2017/LC/M-V(-en-it) è stata redatta per consentire l'attivazione del contenzioso davanti al giudice italiano, senza coinvolgere direttamente le Alte Parti contraenti dei Trattati e delle Convenzioni internazionali che riguardano l'attuale Free Territory of Trieste.

Il giudice italiano, in quanto tale, non ha infatti competenza a decidere le controversie internazionali, che in questo caso riguardano l'interpretazione e l'applicazione del Trattato di Pace, riservata alle procedure stabilite dallo stesso Trattato, ma ha competenza ad accertare nell'ordinamento interno le violazioni delle leggi nazionali, anche se tali violazioni sono commesse dal Governo italiano o da suoi organi, dipendenti ed incaricati.

Questa funzione è conferita al Giudice dalla Costituzione della Repubblica italiana, che all'art. 101 stabilisce l'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo: «*La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge*.», che dev'essere applicata rigorosamente secondo i principi dell'ordinamento giuridico di diritto codificato, *civil la*w, della Repubblica Italiana e del Free Territory amministrato.

Nell'ordinamento italiano gli strumenti giuridici vigenti che riconoscono ed eseguono dal 15 settembre 1947 ad oggi (2020) gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite, formano un *corpus* normativo coerente, univoco e prevalente nella gerarchia delle fonti del diritto.

Per questo motivo la violazione degli obblighi internazionali ratificati ed eseguiti da tali strumenti di diritto interno è anche violazione delle fonti primarie dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, e come tale può e deve essere accertata ed impedita dagli organi giudiziari italiani.

Il ritardo o rifiuto di giustizia da parte degli organi giudiziari italiani costituirebbe perciò anche violazione della Costituzione italiana e delle Convenzioni internazionali sul giusto processo ratificate ed eseguite dall'Italia.

La presente analisi documenta la natura e struttura del *corpus* normativo di diritto italiano relativo agli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il Free Territory of Trieste, classificandone gli strumenti nelle seguenti categorie:

A. Leggi pre-costituzionali di ratifica ed esecuzione del Trattato di Pace **(p.6)**;

B. Strumenti normativi di adeguamento immediato dell'ordinamento italiano all'avvenuta cessazione dal 15 settembre 1947 della sovranità italiana sul neocostituito Free Territory of Trieste **(p.13)**;
C. Norme costituzionali della Repubblica Italiana **(p.17)**;

D. Leggi di ratifica ed esecuzione degli accordi bilaterali di Stato della Repubblica Italiana con il Regno Unito e con gli Stati Uniti che includono norme riguardanti il Free Territory of Trieste **(p.18)**;

E. DPR di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale di Stato in materia monetaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo britannico-statunitense del Free Territory of Trieste **(p.19)**;

F. Legge di ratifica del DlgsCPS 1430/1947 di esecuzione del Trattato di Pace **(p.20)**;

G. Atti normativi che riconoscono ed eseguono nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana il sub-mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste affidato al Governo italiano dai Governi britannico e statunitense **(p.21)**;

H. Leggi di ratifica e di esecuzione nell'ordinamento italiano dei Trattati internazionali che stabiliscono la codificazione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto **(p.35)**;

I. Strumenti che estendono all'ordinamento della Repubblica italiana gli atti di riconoscimento nelle organizzazioni internazionali ed europee pre-comunitarie ed attuali del Free Territory of Trieste quale Stato membro e degli obblighi di amministrazione fiduciaria e rappresentanza internazionale affidati al Governo italiano **(p.35)**;

J. Accordi sulla costituzione dell'International Monetary Fund - IMF e del General Agreement on Tariffs and Trade - GATT (ora World Trade Organization – WTO) **(p.40)**;

K. Norme degli strumenti di ratifica e di esecuzione nell'ordinamento italiano dei Trattati europei contenenti norme che regolano nell'ordinamento comunitario (prevalente nella legislazione italiana ex artt. 10 e 117 Cost.) anche le relazioni con il Free Territory of Trieste **(p. 41)**;

L. Norme conseguenti dell'ordinamento italiano riguardanti la separazione del regime doganale e fiscale del Porto Franco internazionale di Trieste dal regime doganale e fiscale italiano e comunitario **(p.46)**;

M. La “legislazione parallela” dell'amministrazione italiana dell'attuale Free Territory of Trieste **(p.48)**;

N. Atti normativi ed amministrativi di prosecuzione ad oggi dell'esercizio del mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste **(p.50)**;

O. Atti normativi, atti giurisdizionali e circostanze che non possono abrogare o modificare il *corpus* normativo in esame **(p.55)**;

P. Responsabilità per le violazioni **(p.62)**.
Tutti gli strumenti normativi, i provvedimenti di vario genere e grado ed i documenti considerati nella presente analisi sono pubblicati dagli organi ufficiali competenti e conservati in copia negli archivi della I.P.R. F.T.T.

Nota sulle abbreviazioni. Quest'analisi utilizza le seguenti abbreviazioni principali:

AMG FTT Official Gazette = Allied Military Government British-United States Zone Free Territory of Trieste Official Gazette;
AMG VG Gazette = The Allied Military Gazette - Allied Military Government Venezia Giulia
Boll.Uff. = Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste;
DCPS = Decreto del Capo provvisorio dello Stato
DlgsCPS = Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato.
DPR = Decreto del Presidente della Repubblica;
G.U. = Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
S.O. = Supplemento Ordinario;
UNTS = United Nations Treaty Series
[v.doc.Arch.] = vedi documenti Archivio I.P.R. F.T.T.

2. Utilizzo della presente analisi nelle controversie

Con il consenso scritto del Segretariato Generale della I.P.R. F.T.T., e nei modi ed alle condizioni da esso stabiliti, la presente analisi potrà essere utilizzata nelle controversie e procedure internazionali e nazionali di natura giurisdizionale, amministrativa, giudiziaria, fiscale, commerciale, etc., quale mezzo di prova delle violazioni, da chiunque commesse, del *corpus* normativo che ratifica ed esegue nell'ordinamento giuridico italiano gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, anche in relazione al suo Porto Franco internazionale, e gli obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite, nonché quale mezzo di prova di violazioni dell'ordinamento giuridico dello stesso Free Territory of Trieste, incluso il regime del suo Porto Franco internazionale, e di violazioni dei relativi strumenti e principi del diritto internazionale.

A. Leggi pre-costituzionali di ratifica ed esecuzione del Trattato di Pace

1. **Legge 2 agosto 1947, n. 811** – Autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, in G.U. 2 agosto 1947, n. 200.

La Legge 811/1947 di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Pace è stata adottata dall'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, in funzione di Parlamento, mentre era in vigore una Costituzione provvisoria (**Decreto Legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98**), che come il precedente Statuto del Regno d'Italia poteva venire modificata con legge ordinaria.

Con la Legge 811/1947 la Repubblica Italiana ha accettato gli obblighi internazionali stabiliti dal Trattato di Pace, che includono:

a) gli obblighi riguardanti il Free Territory of Trieste, costituito dal Trattato in esecuzione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/ 16(1947) del 10 gennaio 1947.

b) le riduzioni del territorio dello Stato italiano stabilite dal Trattato di Pace con la cessione o restituzione di territori europei ed extraeuropei e con la costituzione del Free Territory of Trieste [v.doc.Arch.].

L'articolo unico della legge 811/1947 condiziona la ratifica dell'Italia al deposito presso il Governo della Repubblica Francese delle ratifiche delle quattro Potenze indicate dall'art. 90 del Trattato di Pace per la sua entrata in vigore: Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Francia ed URSS.

Le ratifiche delle quattro Potenze e dell'Italia sono state depositate presso il Governo della Repubblica Francese il 15 settembre 1947 [v.doc.Arch.].

L'entrata in vigore immediata del Trattato ha pertanto ridefinito sia gli obblighi internazionali conseguenti della Repubblica Italiana, sia i suoi nuovi confini, che dal 15 settembre 1947 non includono più i territori ceduti né quelli con i quali è stato costituito il Free Territory of Trieste. I nuovi ed attuali confini dello Stato italiano così definiti sono stati consolidati a tutt'oggi dalla Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

2. **DlgsCPS 10 settembre 1947, n. 890** – Decorrenza dei termini, comunque riferiti, alla conclusione della pace, in G.U. 20.9.1947, n. 216.

Il DlgsCPS 890/1947 stabilisce che nell'ordinamento italiano la data di esecuzione del Trattato varrà per «*tutti i termini, previsti sia in norme giuridiche, sia in atti amministrativi e giudiziari, con qualunque formula, in relazione al Trattato di pace od alla conclusione della medesima*.»

3. **DlgsCPS n. 1430 del 28 novembre 1947** – Esecuzione del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, pubblicato in G.U. del 24 dicembre 1947, n. 295, S. O. e successivamente ratificato con L. 3054/1952.

L'art. 1 del Decreto 1430/1947 dà piena ed intera esecuzione nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dal 16 settembre 1947 al Trattato di Pace ratificato il 15 settembre 1947, e con esso ai mutamenti territoriali ed agli obblighi internazionali conseguenti dell'Italia, inclusi quelli verso il Free Territory of Trieste, verso altri Stati e verso le Nazioni Unite.

L'art. 2 stabilisce che nell'ordinamento italiano i provvedimenti necessari per l'esecuzione del Trattato di Pace vengano emanati con decreti del Capo dello Stato, «*anche in deroga alle leggi vigenti*».

Tale disposizione determina perciò nella gerarchia delle fonti del diritto italiano la prevalenza assoluta dell'esecuzione delle norme del Trattato di Pace su tutte le altre leggi nazionali, inclusa l'allora vigente Costituzione Provvisoria.

La disposizione dell'art. 2 del DlgsCPS 1430/1947 ha inoltre prevalenza cronologica sulle norme della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore dal 1° gennaio 1948, che conferma la natura prevalente e vincolante degli obblighi internazionali nell'ordinamento italiano (art. 10 primo comma, art. 117 primo comma, art. 120 secondo comma).

Le norme del Trattato di Pace con l'Italia riguardanti il Free Territory of Trieste che il DlgsCPS 1430/1947 riconosce ed esegue interamente dal 16 settembre 1947 come legge vigente e prevalente della Repubblica Italiana sono gli Articoli 4, 21, 22, 48.5, 78.7, 79.6.g, 86, 87 del Trattato ed i suoi Allegati: I D (*Cartografia*); VI (*Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste*); VII (*Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste*); VIII (*Strumento per il Porto Franco di Trieste*); IX (*Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste*); X (*Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste*).

Tali norme del Trattato di Pace con l'Italia relative al Free Territory of Trieste eseguite dal DlgsCPS 1430/1947 nell'ordinamento italiano con prevalenza sulle altre leggi dello Stato stabiliscono in particolare:

– **Art. 21.1**: che con l'entrata in vigore del Trattato di Pace è costituito il Free Territory of Trieste quale Stato sovrano indipendente riconosciuto dalle Potenze Alleate e dall'Italia e posto sotto la protezione diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Note: con tale norma il Trattato di Pace ha anche confermato il riconoscimento *ab origine* del Free Territory of Trieste da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (della quale l'Italia non era ancora uno Stato membro).

Poiché il Free Territory of Trieste è costituito in un apposito Regime Provvisorio, la sua rappresentanza alle Nazioni Unite è esercitata dalle delegazioni degli Stati membri ai cui Governi è affidata la sua amministrazione fiduciaria speciale (si veda in materia anche l'UN Security Council Report S/2015/809 del 23.10.2015).

Il primo Governo provvisorio di Stato dell'attuale Free Territory of Trieste ha anche stipulato con le Nazioni Unite un accordo bilaterale di assistenza tecnica, il *Basic Agreement concerning technical assistance between the United Nations and the Allied Military Government of the British/United States Zone, Free Territory of Trieste. Signed at Trieste, on 30 September and 10 October 1952*. (UNTS, Vol. 140, No. 1881), che ha esteso all'attuale Free Territory le funzioni dell'EPTA - Expanded Programme of Technical Assistance, ora UNDP - United Nations Development Programme.

– **Art. 21.2**: che con l'entrata in vigore del Trattato di Pace è cessata la sovranità italiana sull'area con la quale è costituito il Free Territory of Trieste.

Note: la sovranità su Trieste era appartenuta per oltre mezzo millennio all'Austria, che l'ha esercitata dal 1382 sino al 1918, quando Trieste venne occupata dal Regno d'Italia a seguito della prima guerra mondiale.

L'Italia aveva acquisito la sovranità su Trieste ed i territori finitimi con l'entrata in vigore dei Trattati di Saint-Germain-en-Laye del 10.9.1919 e di Rapallo del 12.11.1920, ma il suo esercizio effettivo è cessato dall'8 settembre 1943 e non è mai stato ripristinato.

Con gli atti di resa incondizionata firmati a Cassibile e Malta il Regno d'Italia aveva infatti trasferito alle Forze Alleate ed Associate anche l'esercizio della sovranità, che venne interrotto dall'occupazione bellica tedesca, alla quale subentrò dal 1° maggio 1945 l'occupazione militare delle Forze Alleate ed Associate jugoslave e britannico-statunitensi.

L'occupazione militare alleata venne poi regolata dall'accordo di Belgrado del 6 giugno 1945 sino al 15 settembre 1947, quando l'entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia (UNTS, Vol. 49, No. 747), che al suo art. 21 costituisce il Free Territory of Trieste con cessazione del precedente titolo di sovranità italiano.

– **Art. 21.3**: che il Free Territory è costituito nel Regime Provvisorio di governo stabilito dall'Allegato VII, dall'entrata in vigore del Trattato di Pace sino alla data che il

Consiglio di Sicurezza stabilirà per l'entrata in vigore dell'Allegato VI - Statuto Permanente.

– **Art. 21.4**: che al Free Territory of Trieste non si applicano le norme del Trattato relative ai territori ceduti a Stati già esistenti (art. 19; Allegato XIV).

Note: si tratta delle norme che regolano il cambio di sovranità in materia di cittadinanza, diritti civili e politici, beni pubblici, beni culturali, valuta, debito pubblico, assicurazioni sociali e pensioni, beni e debiti privati ed imprese nei territori ceduti a Francia, Jugoslavia e Grecia.

Il Trattato di Pace ha inserito le stesse norme direttamente nello Statuto del Free Territory of Trieste, perché non è uno Stato preesistente, ma un nuovo Stato costituito dallo stesso Trattato.

Lo stesso Trattato stabilisce norme analoghe per quanto riguarda la Libia, l'Eritrea e la Somalia (art. 23), la Cina (artt. 24-26), l'Albania (artt. 27-32) e l'Etiopia (artt. 33-38).

Ogni contestazione della validità di tali norme per quanto riguarda il Free Territory of Trieste implica perciò anche la contestazione della validità delle stesse norme per quanto riguarda i territori che l'Italia con il Trattato di Pace del 1947 ha ceduto, restituito o rinunciato a favore di altri Stati: Francia, Jugoslavia (dal 1992 Slovenia e Croazia quali Stati successori), Albania, Grecia, Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia, Cina.

– **Art. 21.5**: che Italia e Jugoslavia devono dare al Free Territory of Trieste le garanzie stabilite dall'Allegato IX in materia di forniture di acqua ed energia elettrica e di facilitazioni dei traffici di frontiera;

– **Allegato VII, Art. 1**: che il Regime provvisorio di governo sia inizialmente affidato ai Comandi Alleati già presenti nelle rispettive zone.

Note: il Regime Provvisorio di governo del Free Territory of Trieste stabilito dal Trattato di Pace è un mandato speciale di amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite poiché riguarda uno Stato indipendente costituito dal momento dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, a differenza dalle amministrazioni fiduciarie di territori non ancora autonomi.

Per questo motivo l'amministrazione del Free Territory of Trieste non può essere affidata ad un altro Stato sovrano ma soltanto alla responsabilità di Governi o di funzionari internazionali, e la tutela del Free Territory of Trieste è affidata al Consiglio di Sicurezza invece che al Trusteeship Council delle Nazioni Unite.

Si vedano, per confronto, le differenti amministrazioni fiduciarie istituite a seguito dello stesso Trattato di Pace per le ex colonie italiane**,** e tra queste l'amministrazione fiduciaria della Somalia, affidata per 10 anni all'Italia quale Stato, e non al suo Governo [v.doc.Arch.].

Il Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste assegna all'amministratore fiduciario i pieni poteri di amministrazione (legislativi ed amministrativi), la rappresentanza estera, l'obbligo di applicare anche le norme compatibili dello Statuto Permanente, ed è suddiviso in due fasi di governo del nuovo Stato.

La prima fase di governo è affidata immediatamente ai Comandi militari dei Governi Alleati già presenti nell'area da una norma specifica del Trattato, la cui esecuzione non richiede perciò accordo politico tra gli Stati Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza e dà esistenza immediata al Free Territory of Trieste come Stato sovrano dotato di territorio, popolazione, ordinamento giuridico, governo e rappresentanza estera.

La seconda fase di governo dovrà venire invece affidata ad un Governatore civile nominato dal Consiglio di Sicurezza ed incaricato di formare una struttura di governo provvisorio civile per completare l'attuazione dello Statuto Permanente indicendo le elezioni del Parlamento.

La scelta della persona incaricata di tale funzione richiede un accordo politico tra i Membri Permanenti del Consiglio di Sicurezza ma non condiziona l'avvenuta costituzione del Free Territory of Trieste come Stato sovrano.

Per questo motivo il Trattato di Pace non stabilisce alcuna data di scadenza né per la durata della prima fase del Regime Provvisorio di governo, né per la nomina del Governatore, e si limita ad auspicare che essa avvenga “prima possibile”.

Il Regime Provvisorio è stato perciò attivato con l'entrata in vigore del Trattato di Pace dal 15 settembre 1947, affidando ai Comandi militari dei Governi del Regno Unito e degli Stati Uniti il governo della sua zona principale (Zona A, formata dalla capitale Trieste con il Porto Franco internazionale e cinque Comuni minori), ed al Comando militare del Governo federale jugoslavo il governo della zona accessoria (Zona B), formata da una fascia costiera meridionale aggiunta per consentire l'accesso diretto del Porto Franco di Trieste alle acque internazionali.

I Governi britannico e statunitense hanno eseguito il mandato fiduciario costituendo il primo Governo di Stato con rappresentanza estera del Free Territory: l'Allied Military Government Free

Territory of Trieste – AMG FTT, sottoposto ad un Comandante con il ruolo di Governatore militare e difeso da contingenti specifici: la British Element Trieste Force – BETFOR e le Trieste United States Troops -TRUST.

L'AMG FTT, quale Governo della zona principale, ha esercitato dal settembre 1947 la rappresentanza estera di Stato del Free Territory of Trieste nei rapporti con il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (anche con rapporti scritti periodici), nei Trattati bilaterali con le Nazioni Unite, con gli Stati Uniti d'America, con l'Italia e nelle principali organizzazioni internazionali ed europee delle quali il Free Territory era uno Stato membro come l'Italia: ERP (*European Recovery Program),* OEEC-OECE (*Organization for European Economic Cooperation,* l'attuale OECD - OCSE), EPU-UEP (*European Payments Union*), ECMT-CEMT (*European Conference of Ministers of Transport*); ICEM (*Intergovernmental Committee for European Migration,* l'attuale IOM), ICPO-Interpol (*International Criminal Police Commission*), etc.

Nell'accessoria "Zona B" il Comando militare del Governo jugoslavo ha formato una propria analoga amministrazione militare (VUJA STO), che operava in collegamento con l'AMG FTT.

L'AMG FTT quale primo Governo di Stato del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace è subentrato dal 15 settembre 1947 al precedente Allied Military Government Venezia Giulia – AMG VG, costituito invece dal 1945 quale Governo d'occupazione militare in stato di guerra (*occupatio bellica,* che come tale cessa soltanto con l'entrata in vigore dei trattati di pace) su un'area più vasta stabilita con il sopra citato Accordo tra i Governi statunitense, britannico e jugoslavo firmato a Belgrado il 6 giugno 1945.

L'AMG VG si era insediato per operare in attesa dell'entrata in vigore del Trattato di Pace nelle aree di Gorizia (sino al confine di Tarvisio con l'Austria), di Trieste e nell'exclave di Pola in esecuzione delle clausole degli accordi di armistizio e di resa dell'Italia (Cassibile, 3.9.1943; Malta 29.9.1943) e nel regime giuridico internazionale di occupazione bellica stabilito dai Regolamenti de L'Aia (1899, 1907).

L'AMG FTT si è invece insediato per operare nella Zona principale del Free Territory of Trieste ("Zona A") in esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, con il rango e le funzioni di primo Governo provvisorio di Stato del Free Territory (per quanto riguarda la cessazione dell'AMG VG sui territori rimasti sotto sovranità italiana, si vedano le intese tra i Governi italiano, statunitense e britannico ratificate ed eseguite nell'ordinamento italiano con i **DlgsCPS nn. 1320/1947** e **1327/1947**).

Tra i due Governi Militari britannico-statunitensi, AMG VG e AMG FTT, si è mantenuta perciò a Trieste la continuità materiale dell'occupazione militare (1945-1947), ma ne sono mutati completamente i confini territoriali, il titolo, le funzioni di governo ed il regime giuridico (si vedano i rispettivi Proclami di insediamento, pubblicati rispettivamente il 15.9.1945 sulla AMG VG Gazette, ed il 16.9.1947 sulla Official Gazette dell'AMG FTT).

L'AMG FTT ha esercitato perciò i poteri di governo con Ordini di natura legislativa e provvedimenti amministrativi, e con una struttura [v.doc.Arch.] formata da Dipartimenti con funzione di ministeri (Affari Interni, Lavoro, Commercio, Pubblica Sicurezza, Trasporti, Finanza, Dip. Legale, Lavori Pubblici, Industria) ed Uffici amministrativi (Sanità, Educazione, Assistenza e beneficenza, Controllo prezzi, Agricoltura e Pesca, Telecomunicazioni, Alimentazione, Rifornimenti, Autotrasporti, Ferrovie, Servizi Pubblici, Trasporti Aerei), ed ha costituito nuovi organi amministrativi del Free Territory denominandoli "Provincia di Trieste" e "Presidenza di Zona", che hanno sostituito rispettivamente le cessate Provincia e Prefettura italiane di Trieste.

La funzione dell'AMG FTT quale Governo militare esercitato con forze armate britannico-statunitensi integrate nel sistema di difesa collettiva della NATO ma sottoposte alle direttive del Consiglio di Sicurezza era conforme alle disposizioni del punto 2 dell'art. 3 dell'Allegato VI del Trattato di Pace riguardanti la demilitarizzazione e la neutralità del Free Territory of Trieste, ed allo Statuto delle Nazioni Unite che al suo art. 51 riconosce il diritto degli Stati alla difesa collettiva.

– Allegato VII, Art. 2 quarto comma: che il Regime Provvisorio deve dare esecuzione anche alle norme compatibili dello Statuto Permanente (Allegato VI).

L'ordinamento giuridico del Free Territory of Trieste nella prima fase del Regime Provvisorio è perciò formato dalle norme specifiche del Trattato di Pace, incluse quelle compatibili dello Statuto Permanente, e dai provvedimenti normativi ed amministrativi con cui il Governo provvisorio dà loro esecuzione formando leggi proprie oppure confermando od estendendo, con o senza modifiche, leggi italiane preesistenti o nuove.

Sono compatibili tutte le norme in cui le funzioni degli organi di governo definitivi del Free Territory of Trieste previsti dallo Statuto Permanente possono e devono venire svolte dai suoi organi di governo provvisori e dagli altri Stati.

Le norme compatibili principali dello Statuto Permanente che il Regime Provvisorio deve eseguire sono perciò quelle riguardanti: ordinamento democratico, diritti umani e libertà fondamentali (art. 4); diritti civili e politici (art. 5); cittadinanza (art. 6); lingue ufficiali (art. 7); insegne di Stato (art. 8); princìpi costituzionali (art. 10); norme elettorali (art. 12); autorità giudiziaria (artt. 14, 15, 16); dipendenza diretta dal Consiglio di Sicurezza (artt. 17 e 25); bilancio (art. 21); poteri speciali e di grazia (art. 22 e 23); relazioni internazionali (art. 24); criteri di assunzione e licenziamento dei funzionari pubblici (art. 26); pubblica sicurezza e forze di polizia (artt. 27 e 28); ferrovie (art. 31); registro dell'aviazione commerciale (art. 32); registri navali per il Territorio e per altri Stati (art. 33); Porto Franco internazionale (art. 34); libertà di transito delle merci da e per il Porto Franco (art. 35); interpretazioni ed emendamenti delle norme, incluso il diritto di petizione (artt. 37 e 36).

– **Allegato VI Art. 6**: che, con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, i cittadini italiani domiciliati alla data del 10 giugno 1940 entro i confini del Free Territory of Trieste ed i loro figli nati dopo detta data perdono la cittadinanza italiana e divengono cittadini originari *(original citizens)* del Free Territory, con tutti i relativi diritti civili e politici, e potranno riacquistare la cittadinanza italiana soltanto esercitando il diritto di opzione.

Per effetto di questa norma l'acquisizione della cittadinanza del Free Territory con perdita della cittadinanza italiana è immediata ed automatica, poiché avviene per legge ed *erga omnes* dal momento dell'entrata in vigore del Trattato (e rispettivamente della sua esecuzione nell'ordinamento italiano), senza domanda e senza necessità di trascrizione anagrafica [v.doc.Arch.], mentre per l'eventuale riacquisto della cittadinanza italiana perduta sono necessari atti formali di domanda e di concessione.

– **Allegato VI, Art. 21 ed Allegato VII art. 9**: che il Free Territory of Trieste deve essere amministrato, anche nel Regime Provvisorio, con un proprio autonomo bilancio di Stato.

La norma è stata rispettata dal Governo britannico-statunitense del Free Territory of Trieste. Il Governo italiano sub-amministratore ha invece incamerato le entrate fiscali ed i beni pubblici del Free Territory of Trieste nei bilanci di Stato della Repubblica Italiana, vìolando sia il Trattato di Pace, sia le specifiche leggi nazionali vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano (DlgsCPS 1430/1947, L. 3054/1952), sia gli obblighi dell'amministrazione provvisoria.

– **Allegato VI, Art. 24.3**: che iI Free Territory of Trieste può essere o divenire firmatario di Convenzioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condizione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di regolare questioni di carattere economico, tecnico, culturale o sociale, o questioni d'igiene.

Il Trattato di Pace non consente perciò al Free Territory cessioni di sovranità ad organizzazioni internazionali, né alle organizzazioni comunitarie europee.

– **Allegato VI, Art. 24.4**: che l'unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto del Free Territory.

Tutte le forme di unione economica o di vincolo esclusivo del Free Territory of Trieste con la Repubblica Italiana costituiscono perciò violazione sia del Trattato di Pace, sia delle specifiche leggi nazionali vigenti e prevalenti nell'ordinamento italiano

(DlgsCPS 1430/1947, L. 3054/1952). Anche questo divieto si estende alle organizzazioni comunitarie europee.

– **Allegato VI Art. 34 ed Allegato VIII, Artt. da 1 a 24** che:

il Porto Franco internazionale è un regime di esenzione fiscale a favore delle navi e delle merci di tutti gli Stati, stabilito su alcune aree portuali permanenti ed estensibile a nuove aree entro il Free Territory;

il Porto Franco internazionale è costituito ed amministrato quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory, con proprio bilancio autonomo;

il Porto Franco internazionale riceve senza pagamento tutti i beni pubblici ex italiani entro il proprio perimetro;

gli altri Stati non devono deviare artificialmente i suoi traffici su altri porti;

nel Porto Franco non si possono creare zone sotto la giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato.

Nota: per tali motivi il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste non può avere esistenza giuridica quale porto franco di un altro Stato (qual'è la Repubblica Italiana), e non è giuridicamente possibile applicare le norme dell'Allegato VIII del Trattato di Pace come se fosse uno strumento diverso o separato dalle norme del Trattato che istituiscono il Free Territory of Trieste.

– Allegato X, Art. 1: che con l'entrata in vigore del Trattato di Pace il Free Territory of Trieste riceve senza pagamento tutte le proprietà statali e parastatali italiane entro i suoi confini (Demanio dello Stato del Free Territory of Trieste);

il secondo comma dell'art. 1 precisa che si tratta di tutti i beni mobili ed immobili precedentemente appartenuti allo Stato italiano, alle autorità locali, alle istituzioni pubbliche, alle società ed associazioni di proprietà pubblica, al cessato Partito Fascista ed alle sue organizzazioni ausiliarie.

Il trasferimento dei beni pubblici ex-italiani al Demanio di Stato del Free Territory ed al suo Porto Franco internazionale, è immediatamente operante *ex lege* dal 15 settembre 1947 anche in deroga alle altre leggi vigenti (art. 2 DlgsCPS 1430/1947) e perciò anche a prescindere delle registrazioni catastali e tavolari del trasferimento di proprietà [v.doc.Arch.].

– **Allegato X, Art, 5**: – che il Free Territory of Trieste è esentato dal pagamento del debito pubblico italiano.

L'esenzione è esecutiva dal 15 settembre 1947 e riguarda tutte le forme di pagamento del debito pubblico italiano, incluso il pagamento indiretto attraverso imposizioni fiscali su merci, servizi o redditi e consumi di cittadini, imprese ed altri soggetti giuridici del Free Territory of Trieste.

– **Allegato X, Artt. 7 ed 8**: che l'Italia è tenuta ad onorare le obbligazioni di assicurazione sociale ed a pagare le pensioni civili e militari maturate dagli abitanti del Free Territory of Trieste.

Note: l'adempimento di tale obbligo della Repubblica Italiana spetta (2020) al suo Istituto della Previdenza Sociale – INPS (già INFPS-Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, già Cassa nazionale per le assicurazioni sociali), ente statale di diritto pubblico con personalità autonoma sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'obbligo stabilito dal Trattato si estende alle assicurazioni sociali ed alle pensioni civili e militari maturate a tutt'oggi (2020) dagli abitanti dell'attuale Free Territory of Trieste durante il mandato di governo provvisorio dell'AMG FTT e durante il corrente mandato di amministrazione civile provvisoria che i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno affidato fiduciariamente al Governo italiano.

– **Artt. 86 e 87; Allegato VI Art. 36; Allegato VIII Art. 24; Allegato IX Art. 7; Allegato X art. 19**: che tutte le controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione del Trattato devono venire risolte con le procedure stabilite dal Trattato stesso.

È pertanto esclusa ogni competenza in materia sia di altre sedi e procedure di diritto internazionale, sia dei giudici nazionali.

B. Strumenti normativi di adeguamento immediato dell'ordinamento italiano all'avvenuta cessazione dal 15 settembre 1947 della sovranità italiana sul neocostituito Free Territory of Trieste, adottati in materia di rappresentanza diplomatica, nuovi confini terrestri e marittimi, cittadinanza, elezioni, riconoscimento delle professioni, circoscrizioni giudiziarie, amministrative e doganali, ferrovie, servizi postali, targhe automobilistiche, indennizzi e danni di guerra, etc.

Si vedano qui*, pars pro toto,* i seguenti atti immediatamente precedenti e successivi al DlgsCPS 28 novembre 1947, n. 1430, che ha dato esecuzione del Trattato di Pace con effetto retroattivo dal 16 settembre 1947:

1. **DlgsCPS 4 ottobre 1947, n. 1319** – Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte d'appello di Trieste (in GU 3 febbraio 1947, n. 278), ratificato con **Legge 10 febbraio 1953, n. 73** (in GU 4 giugno 1958, n. 132): *«Articolo unico - Il Tribunale di Gorizia è aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura di Monfalcone è aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado è aggregato alla Pretura di Monfalcone, conservando la sede distaccata di pretura. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 16 settembre 1947.»*

Note: Il decreto aggrega ad altre circoscrizioni gli organi giudiziari rimasti in territorio italiano della precedente giurisdizione della Corte d'Appello di Trieste, cessata con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, ed ha perciò effetto retroattivo a tale data.

Il successivo **DlgsCPS 21 dicembre 1947, n. 1641** – *Definitiva istituzione della sede di Tribunale nei Comuni di Orvieto e Vasto»* (in GU 13.02.1948, n. 37), art. 2 e Tabelle B, C, D, E, F, ratificato con **Legge n. 73/1953** (in GU 4 giugno 1958, n. 132), modifica le piante organiche generali del personale dei Tribunali italiani (magistrati, funzionari di cancelleria e di segreteria, ufficiali giudiziari e uscieri giudiziari) azzerando l'organico dei tribunali non più italiani di Trieste e di Capodistria (allora inclusa nella "Zona B" del Free Territory of Trieste) nonché di Pola, Fiume e Zara (territori ceduti alla Jugoslavia).

Per tale motivo ai magistrati italiani, al personale giudiziario ed agli altri dipendenti dello Stato italiano e di suoi enti pubblici in servizio nell'attuale Free Territory of Trieste venne riconosciuta (e dovrebbe essere riconosciuta tuttora) la specifica indennità di missione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 della **Legge 29 giugno 1951, n. 459**, poi abrogato con Legge 980/1957, tre anni dopo l'affidamento dell'amministrazione civile provvisoria al Governo italiano.

2. **DlgsCPS 25 settembre 1947, n. 1064** - Disposizioni relative ai pubblici dipendenti che passano ad amministrazioni del Territorio libero di Trieste, (in G.U. 14 ottobre 1947, n. 236), art. 1: «*I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, addetti ad uffici esistenti nel Territorio libero di Trieste e che passino alle dipendenze di una amministrazione o di un ente del Territorio stesso sono collocati a riposo, se si tratti di dipendenti di ruolo, o licenziati, se si tratti di dipendenti non di ruolo. Le norme sulla valutazione dei servizi e sul trattamento che ne consegue, per il personale predetto, potranno essere emanate con successivo provvedimento, previ, occorrendo, gli accordi da stipulare con il Territorio libero di Trieste.*»

Nota: La separazione giurisdizionale ed amministrativa delle sovranità di Stato del Free Territory of Trieste e della Repubblica Italiana in esecuzione del Trattato di Pace venne attuata

contemporaneamente, per i due Stati, dal Governo italiano e dall'AMG FTT. Per quest'ultimo si vedano, *pars pro toto:*

– l'Ordine AMG FTT n. 2 del 16 settembre 1947 - Cambiamento di denominazioni nei documenti ufficiali e relative abbreviazioni (O.G. n.1/1947): Art. 1 - «*Sezione I. A datare dal 16 settembre 1947, in tutti i documenti ufficiali, nei formulari, nonché sulla carta intestata, le denominazioni "ITALIA" o "GOVERNO ITALIANO" sono sostituite come segue: a) alla denominazione "ITALIA" si sostituisce quella di "ZONA BRITANNICO-AMERICANA, TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE". b) alla denominazione "GOVERNO ITALIANO" si sostituisce quella di "GOVERNO MILITARE ALLEATO, ZONA BRITANNICO-AMERICANA, TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE.* [...]»

– l'Ordine AMG FTT n. 76 del 1° dicembre 1947 – Disposizioni relative all'amministrazione della giustizia (O.G. n.9/1947) Art. 1 – Giurisdizione degli Uffici giudiziari della Zona «*1.- Gli Uffici giudiziari della Zona hanno giurisdizione sull'intera Zona e non oltre i confini della stessa. 2.- Le cause tuttora pendenti davanti a detti Uffici giudiziari e sottratte alla loro giurisdizione per virtù del precedente Ordine dovranno essere chiuse con decisione che dichiari il difetto di giurisdizione; i fascicoli relativi dovranno essere rimessi al Governo Militare Alleato, Divisione Legale, per l'inoltro alle competenti Autorità fuori della Zona.*»

– l'Ordine AMG FTT n. 78 del 7 gennaio 1948 - Disposizioni per il trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico (O.G. n.12/1948): «*[...]Tutti i riferimenti allo Stato italiano o ad altri Enti, Ministeri o funzionari agenti sotto la sua autorità [...] debbono ritenersi inesistenti o sostituiti con le parole :"Governo Militare Alleato, e funzionari ed enti operanti nella Zona sotto il controllo del Governo Militare Alleato"; e nulla [...] può conferire qualsiasi autorità allo Stato italiano, persone od enti operanti sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio.»*

3. **Ministero dell'Interno, Circolare N. 5283/7542 del 4 ottobre 1947,** comunicante che «*con l'entrata in vigore del trattato di pace*» tutta la corrispondenza ufficiale per Trieste deve essere diretta *«tramite il Ministero degli Affari Esteri*» non più ad autorità italiane, ma «*al Governo Provinciale Militare dello Stato Libero»,* cioè all'AMG FTT.

4. **Legge 7 ottobre 1947, n. 1058** - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, (G.U. 13 ottobre 1947, n. 235 – S.O.).

l'Art. 1 riconosce il diritto di voto ai cittadini italiani maggiorenni e l'Art. 11, IV comma, consente ai «*cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato*» di chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana.

Nota: ambedue le norme risultano confermate ad oggi (2020) dalle leggi italiane successive sulla medesima materia.

5. **DLCPS 4 novembre 1947, n. 1547** – Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codice della navigazione a favore di cittadini e società del Territorio libero di Trieste, (in G.U. 17 gennaio 1948, n.13).

Il decreto riguarda «*le persone e le società che in conseguenza del Trattato di pace hanno acquistato rispettivamente la cittadinanza o conservato le loro sedi nel Territorio libero di Trieste*» ovvero «*Gli appartenenti alla gente di mare i quali, alla data di entrata in vigore del Trattato di pace erano muniti di titoli professionali marittimi a termini delle leggi italiane, e che in conseguenza del Trattato di pace, hanno acquistato la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste*».

Nota: Questo decreto è uno dei provvedimenti che confermano e riconoscono nell'ordinamento italiano l'acquisizione automatica immediata della cittadinanza del Free Territory of Trieste, con perdita della cittadinanza italiana, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Pace dal 15 settembre 1947. Si veda anche il precedente **DlgsCPS 25 settembre 1947, n. 1063** (ratificato con **Legge n. 73/1953**) - Norme per l'esercizio delle libere professioni nel territorio della Repubblica da parte di coloro che acquistino la cittadinanza del Territorio libero di Trieste.

6. **DLCPS 26 dicembre 1947, n. 1485** – Modificazione della circoscrizione territoriale della Provincia di Gorizia, (in G.U. 7 gennaio 1948, n. 4).

Il decreto riconosce il confine di Stato della Repubblica Italiana con il Free Territory of Trieste e l'avvenuta estinzione della Provincia italiana di Trieste (1922-1947), e ne include nella Provincia italiana di Gorizia i beni rimasti in Italia, stabilendo all'art. 1 che «*Il territorio della provincia di Trieste compreso entro i confini dello Stato italiano è aggregato alla provincia di Gorizia*» e che «*I beni patrimoniali, già appartenenti alla provincia di Trieste e situati entro il territorio indicato nell'articolo precedente, sono attribuiti alla provincia di Gorizia*.»

Note: L'esistenza giuridica della Provincia di Trieste dell'allora Regno d'Italia e della relativa Prefettura era cessata dall'8 settembre 1943. L'ente denominato dal 1948 "Provincia di Trieste" è stato perciò costituito *ex novo* dall'AMG FTT con il vigente l'Ordine n. 259 del 25 giugno 1948 quale «*autonomous body // ente autarchico*» del Free Territory of Trieste, e non è mai stato ricostituito come Provincia della Repubblica Italiana.

Anche il riassetto conseguente della Provincia di Gorizia stabilito con il DLCPS 1485/1947 è tuttora in vigore (2020).

7. **DCPS 27 dicembre 1947, n. 1703** – Determinazione della circoscrizione territoriale del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Giulia ed Alto Veneto, la cui sede è trasferita a Venezia (in G.U. 27 febbraio 1948, n. 49).

Il decreto trasferisce il Commissariato dal neocostituito Free Territory of Trieste in Italia:

«Visti gli articoli 4, 21 e 22 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate del 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 16 settembre 1947, inerenti alla costituzione del "Territorio Libero di Trieste" e al riconoscimento della sua indipendenza, e gli articoli 3, 4 e 11 dello stesso Trattato di pace, che stabiliscono la linea di frontiera tra l'Italia, il Territorio Libero di Trieste e la Jugoslavia.;

Ritenuto che per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di pace anzidetto si rende necessario trasferire da Trieste nel territorio nazionale la sede del Commissariato per il riordinamento degli usi civici della Venezia Giulia ed Alto Veneto; [...]»

Nota: Nell'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile del Governo italiano l'Ufficio del Commissariato per gli usi civici è stato ricostituito *ex novo* con decreto n. 215/1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste (in B.U. 21.7.1955, n. 21).

Con successivo DPR 536/1958 gli è stata aggiunta competenza anche sulle province italiane di Gorizia, Udine e Belluno.

8. **La qualifica di servizio all'estero per i dipendenti pubblici italiani operanti dal 1947 nel Free Territory of Trieste** è confermata anche dalla **Legge n. 489/1951** – Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (in G.U. 7 luglio 1951, n. 153), che all'art. 1, ultimo comma, include i dipendenti «*in missione nel Territorio Libero di Trieste»,* dalla **Legge n. 957/1953 –** Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del Territorio dello Stato, che regola «*Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato*», e dalla **Legge n. 961 del 28 agosto 1954 –** Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni del Territorio Libero di Trieste, (in G.U. 21 ottobre 1954, n. 243), che distingue *«le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio Libero di Trieste»* dalla «*Amministrazione statale italiana*».

9. **La separazione immediata tra i sistemi fiscali ed i bilanci di Stato della Repubblica Italiana e del Free Territory of Trieste** è confermata dai bilanci annuali 1947-1954 del Free Territory formati dall'AMG FTT e dalle leggi fiscali e di bilancio italiane 1947-1954.

Si veda, *pars pro toto*, la **Legge 28 gennaio 1955, n. 20** (in G.U. 5 febbraio 1955, n. 29 – S.O.) – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1953-54 (1° provvedimento), Tabella A, cap. 291/bis (di nuova istituzione): «*Rimborso da parte del Governo Militare Alleato di somme riscosse nella Zona di Trieste, per conto del Governo italiano, per imposte di fabbricazione e diritti doganali su merci fabbricate o importate nella Zona medesima e consumate in Italia*.» e Tabella B, cap. 731: «*Finanziamenti da effettuarsi al Territorio Libero di Trieste, ecc.*».

Nota: la separazione dei regimi fiscali tra i due Stati è evidente anche da provvedimenti ministeriali come la **Circolare n. 211/1948 del Ministero dei Trasporti – Ispettorato Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione, d'intesa con il Ministero delle Finanze – Direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari –** Tasse automobilistiche – Agevolazioni per trasferimenti nel territorio italiano degli automezzi dello Stato Libero di Trieste (Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze, 30 giugno 1948, n. 6, pag. 213).

10. **La rappresentanza diplomatica italiana nel Free Territory of Trieste** è stata organizzata costituendo una Rappresentanza, denominata anche Missione, col ruolo di ambasciata, ed un Consolato Generale:

– **Ministero dell'Interno, Circolare N. 55467/7542 del 18 ottobre 1947:** «[...] *il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione, presso il quale, come è noto, è stata istituita una Sezione Speciale per gli Affari concernenti il territorio dello Stato Libero, precisa ora che è stata istituita in Trieste la Rappresentanza Italiana, il cui titolare* […] *sta per raggiungere la Sede. Perciò ogni rapporto da intrattenere dalle Pubbliche Amministrazioni con lo Stato Libero di Trieste dovrà d'ora innanzi essere svolto, non più con il Governo Provvisorio Militare, ma attraverso la suddetta Rappresentanza Italiana, che ha assunto anche la Presidenza della Missione Economica. La suddetta Sezione Speciale presso il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione sarà tramite con la Rappresentanza Italiana per tutto quanto afferisce, in qualsiasi campo, al Territorio Libero di Trieste.*»

La **Rappresentanza italiana a Trieste**, operante anche con il nome di **Missione italiana a Trieste** (utilizzato dal 1948 ma ufficializzato nel 1951) come l'analoga Missione jugoslava a Trieste, operava con il rango di ambasciata anche per rilasciare ai cittadini italiani i "Lasciapassare" con funzione di passaporto che autorizzavano «*ad attraversare il confine tra il Territorio Libero di Trieste e la Repubblica Italiana*» [v.doc.Arch.], ed era integrata da una Missione Economica Italiana.

Note: Dal 1947 al 1954 la rappresentanza diplomatica della Jugoslavia a Trieste era affidata analogamente ad una Missione Jugoslava, col rango di ambasciata, integrata da una Delegazione Economica Jugoslava.

Dopo il subentro, dall'ottobre 1954, del Governo italiano all'AMG FTT nell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, la Missione Italiana venne sostituita da un Ufficio di Collegamento del Ministero degli Affari Esteri italiano con il Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste e la Missione jugoslava venne sostituita con un Consolato Generale nell'ambito uno scambio di rappresentanze diplomatiche, a Trieste e Koper-Capodistria, tra i due Governi nelle rispettive zone di amministrazione civile provvisoria.

– **DCPS 30 dicembre 1947, n. 1619** – Integrazione della tabella allegata al Decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della

rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria (in G.U. 2 febbraio 1948, n. 26) e **DPR 26 febbraio 1948, n. 226** – Circoscrizioni territoriali degli Uffici consolari (in G.U. 9 aprile 1948, n. 84).

Il primo decreto istituisce a livello di Ufficio consolare il «**Consolato Generale d'Italia nel Territorio Libero di Trieste**», che il secondo decreto precisa dotato di competenza su tutto «**il territorio dello Stato**» del Free Territory of Trieste.

Il Consolato Generale d'Italia nel Territorio Libero di Trieste venne soppresso soltanto nel 1956, quasi due anni dopo che il Governo italiano era subentrato all'AMG FTT nell'amministrazione civile del Free Territory e nella sua rappresentanza estera affidandola alle strutture del Ministero degli Esteri italiano; il consolato risulta infatti soppresso con **DPR 1°giugno 1956, n. 94** (in G.U. 25 agosto 1956, n. 213), esteso al Free Territory amministrato con la pubblicazione sul B.U. 11.9.1956, n. 26.

C. Norme costituzionali della Repubblica Italiana

La **Costituzione della Repubblica Italiana**, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.12.1947, n. 298 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1948 sul territorio della Repubblica, che **l'art. 5** dichiara «*una ed indivisibile*» nella situazione di diritto e di fatto in cui si trovava a quella data.

Tale formula, ripresa in atti normativi successivi, come la L.cost. 1/1963 (v. sotto al punto G.3.4), si riferisce perciò al territorio di sovranità dello Stato italiano entro i confini del 1° gennaio 1948, come già modificati dal Trattato di Pace ratificato con la L. 811/1947, entrato in vigore dal 15 settembre 1947 ed eseguito nell'ordinamento italiano dal 16 settembre 1947 con il DlgsCPS n. 1430/1947, che all'art. 2 gli assegna autonoma prevalenza sulle leggi vigenti.

La violazione degli obblighi del Trattato di Pace e degli altri obblighi internazionali dell'Italia, inclusi quelli verso il Free Territory of Trieste, è inoltre preclusa dall'**art. 10 primo comma** della Costituzione Italiana, che già nel testo del 1948 pone tra i principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica la prevalenza giuridica degli obblighi internazionali: «*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*».

Il DlgsCPS 1403/1947 di esecuzione del Trattato di Pace nell'ordinamento italiano è stato ratificato nel nuovo ordinamento costituzionale con **Legge ordinaria n. 3054/1952.**

Il significato dell'art. 10 primo comma è stato inoltre precisato con la **Legge costituzionale n. 3/2001** - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (in G.U. 24 ottobre 2001, n.248), che ha introdotto nella Costituzione italiana le disposizioni dell'**art. 117, primo comma** in materia legislativa: «*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*» e dell'**art. 120 secondo comma** in materia di competenze e poteri del Governo: «*Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali* […], *prescindendo dai confini territoriali dei governi locali*.»

Per questi motivi, dal 15 settembre 1947 l'attuale Stato italiano unitario ed indivisibile non include e non può includere i territori europei ed extraeuropei appartenuti al cessato Regno d'Italia, che la Repubblica Italiana con il Trattato di Pace

pre-costituzionale ha ceduto, restituito o rinunciato a favore di altri Stati (Francia, Jugoslavia, Albania, Grecia, Etiopia) od affidato alle Nazioni Unite (Libia, Eritrea, Somalia), né i territori sui quali le Nazioni Unite hanno costituito il Free Territory of Trieste per mezzo dello stesso Trattato di Pace.

L'annessione di nuovi territori alla Repubblica Italiana non è mai avvenuta, poiché richiederebbe una legge esplicita del Parlamento (**art. 80 Cost.**) a seguito di plebisciti che garantiscano il diritto di autodeterminazione delle popolazioni residenti, come stabilito da Convenzioni internazionali che sono ratificate ed eseguite nello stesso ordinamento italiano con il rango di obblighi internazionali anche costituzionalmente vincolanti.

Le violazioni delle norme del Trattato di Pace assumono perciò nell'ordinamento italiano natura sia di violazione del DlgCPS 1430/1947 pre-costituzionale, sia delle norme costituzionali cronologicamente successive.

È perciò anticostituzionale *ipso facto* ogni atto giuridico di autorità della Repubblica Italiana (normativo, amministrativo, giudiziario) che vìoli gli obblighi di esecuzione del Trattato affermando o presupponendo la permanenza od il ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste dopo il 15 settembre 1947.

Per quanto riguarda in particolare gli obblighi fiscali, **l'art. 23** della Costituzione italiana stabilisce che essi possono venire imposti soltanto in base alla legge. Ma il diritto di imposizione fiscale è prerogativa sovrana dello Stato, e la legge non può estendere validamente i diritti di imposizione e riscossione fiscale dello Stato italiano fuori dai confini costituzionali del suo territorio di sovranità definiti in esecuzione del Trattato di Pace, che escludono il Free Territory of Trieste dal 15 settembre 1947.

Note: la distinzione nell'ordinamento italiano tra il territorio di Stato del Free Territory of Trieste ed il territorio costituzionale di Stato della Repubblica Italiana definito dal Trattato di Pace del 1947 è resa evidente anche dalle prime leggi elettorali 1948-1951, che includono soltanto le Province italiane di Udine (Friuli) e di Gorizia (Venezia Giulia) nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (istituita dall'1.1.1948 con l'artt. 116 e l'art. X delle Disposizioni finali Cost.): **DPR n. 26/1948**, Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati*;* **Legge 29/1948,** Norme per la elezione del Senato della Repubblica; **DPR n. 30/1948**, Tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica; **DPR n. 84/1948**, Rettifiche alla tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica; **DPR 172/1951,** Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzi e Molise.

Si vedano inoltre le leggi 1953-1981 per il pagamento dei danni di guerra subiti da cittadini italiani: **Legge 27 dicembre 1953, n. 968** – Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (in G.U. 31.12.1953, n. 299, S. O. n. 1) subiti da cittadini italiani, Art. 1 – Limiti territoriali della legge: «[…] L'indennizzo ed il contributo vengono concessi per danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.»; Art. 51 – Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio Libero di Trieste e nei territori già sottoposti a sovranità italiana e in Albania: «per i danni ai beni previsti nell'art. 4 nel Territorio Libero di Trieste e nei territori sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, l'indennizzo è corrisposto nella misura […]. Per i beni ubicati nel Territorio Libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito […].»

Legge 29 settembre 1967, n. 955 – Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (in G.U. 28.10.1967, n. 270), Art. 16 – Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero […].»; Art. 24 – […] per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del genio civile del Territorio Libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato […].»

Legge 22 ottobre 1981, n. 593 – Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e

soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra (in G.U. 26.10.1981, n. 294), Art. 9 – Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio: «[…] *tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'Ufficio del genio civile del Territorio Libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, del Governo militare alleato* […].»

D. Leggi di ratifica ed esecuzione degli accordi bilaterali di Stato della Repubblica Italiana con il Regno Unito e con gli Stati Uniti che includono norme riguardanti il Free Territory of Trieste:

1. **Dlgs 6 marzo 1948, n. 466** – Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947, in G.U. 18.5.1948, n.114 - S.O. Allegato I – Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline, art. XIII: «*Finché non sarà istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti nel Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia, subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potrà esser concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.*»

Nota: si veda in materia l'accordo monetario bilaterale tra il Governo italiano ed il Governo provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste qui sotto indicato al punto E.

2. **Legge 4 agosto 1948, n. 1108** – Ratifica ed esecutorietà dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948, in G.U. 21.8.1948, n. 194, S.O - Art. XI: *«Ai termini del presente Accordo, l'espressione "Paese partecipante" significa: 1. Ogni Paese firmatario […]. 2. Ogni altro Paese (incluse qualsiasi delle Zone di occupazione della Germania, ogni area soggetta a controllo internazionale, ed il Territorio Libero di Trieste o ciascuna delle sue Zone) […] per tutto il periodo in cui tale Paese continua a partecipare alla Convenzione per la Cooperazione Economica Europea […].».*

3. **Legge 18 giugno 1949, n. 385** – Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di note conclusi a Roma, fra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana, il 2 febbraio 1948, in G.U. 12.7.1949 – S.O. n. 157 - Art. XXIV.3.d: «*Le disposizioni del presente Trattato che accordano un trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi terzo Paese non si applicheranno: [...] d) ai vantaggi accordati attualmente o che potranno essere accordati in avvenire dalla Repubblica Italiana, a San Marino, al Territorio Libero di Trieste o allo Stato della Città del Vaticano, oppure dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, alla zona del Canale di Panama, alla Repubblica di Cuba, alla Repubblica delle Filippine od al Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria;*

E. DPR di ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale di Stato in materia monetaria tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo britannico-statunitense del Free Territory of Trieste:

DPR 13 dicembre 1948 n. 1630 – Approvazione dell'Accordo tra il Governo Italiano ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti d'America relativo a Trieste, concluso a Roma il 9 marzo 1948, in G.U. 26 febbraio 1949 n. 97.

L'art. 1 dà piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano agli Accordi di Stato in materia monetaria «*tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo della rispettiva zona del Territorio Libero di Trieste (nel testo indicato come "il Comando di Zona") per regolare alcune questioni finanziarie sorgenti dalla esecuzione del Trattato di pace*.»

Questo trattato bilaterale fonda perciò gli Accordi sulla seguente formula di riconoscimento dell'avvenuta costituzione del Free Territory of Trieste, del suo Governo provvisorio con rappresentanza estera, e dei relativi obblighi internazionali dell'Italia:

«Il Governo della Repubblica italiana ed il Comando di Zona desiderando dare esecuzione alle clausole del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate, da una parte, e l'Italia, dall'altra parte,

– premesso che detto Trattato è entrato in vigore il 15 settembre 1947, e

– considerato che, ai sensi dell'art. 21, da tale data si è costituito il Territorio Libero di Trieste ed è entrato in vigore lo strumento relativo al regime provvisorio, di cui all'allegato VII del medesimo Trattato: e

– considerato che, ai sensi dell'art. 1 di tale allegato, fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati, entro le rispettive Zone di competenza;

– vista la richiesta da parte del Comando di Zona relativa all'applicazione dell'art. 11 di detto allegato in base al quale, fino a quando non venga stabilito per il Territorio Libero un regime monetario separato, l'Italia fornirà gli strumenti monetari necessari; hanno convenuto quanto segue: […].*»*

Nota: a seguito di tali Accordi il Segretariato del Tesoro degli Stati Uniti ha registrato tra le valute per le transazioni estere nei propri conti la valuta di Stato del Free Territory of Trieste come *Trieste lire*, distinguendola dalle *Italian lire* quale valuta dello Stato italiano (v.: Annual Reports of the Secretary of the Treasury on the State of the Finances).

F. Legge di ratifica del DlgsCPS 1430/1947 di esecuzione del Trattato di Pace:

Legge n. 3054 del 25 novembre 1952 – Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in G.U. 14 gennaio 1953, n. 10.

Con la Legge di ratifica n. 3054/1952 anche il primo Parlamento della Repubblica Italiana, in carica dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953, ha riconosciuto gli obblighi internazionali e le modifiche territoriali conseguenti al Trattato di Pace in esecuzione dell'art. 10 primo comma e dell'art. 80 della Costituzione italiana entrata in vigore dal 1° gennaio 1948.

La legge di ratifica ha perciò garantito il mantenimento della prevalenza pre-costituzionale e costituzionale delle norme di esecuzione del Trattato di Pace nella gerarchia delle fonti del diritto italiano.

Note: l'opportunità della ratifica del DlgsCPS 1430/1947 che esegue nell'ordinamento italiano gli obblighi del Trattato di Pace è stata determinata dall'esecuzione delle norme del *Memorandum of understanding between the Governments of Italy, the United Kingdom and the Unites States regarding administration in Zone A of the Free Territory of Trieste. Dated at London, 9 May 1952 // Memorandum d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito e degli Stati Uniti circa l'amministrazione della Zona "A" del Territorio Libero di Trieste. Londra, 9 maggio 1952* (UNTS, Vol. 168, No. 2213).

Con tale accordo i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, nell'esercizio del proprio mandato di amministrazione primario, avevano affidato alcuni settori di governo civile dell'attuale Free Territory of Trieste a funzionari italiani proposti e messi a disposizione del Governo italiano, ma

nominati e controllati dall'AMG FTT, il cui Comandante, quale Governatore militare, manteneva tutti i poteri di governo.

I settori di governo civile così affidati a funzionari italiani dal 1952 sono specificati ai punto 6.a) e 6.b), del Memorandum e riguardavano amministrazioni locali, lavoro, assistenza sociale, sanità pubblica, educazione, censimento e rilevamenti, vigili del fuoco, commercio, industria, finanza (incluse dogane e guardia di finanza), trasporti, lavori pubblici e servizi pubblici, agricoltura, pesca, prestiti.

All'art. 2 del Memorandum del 1952 le parti specificano che i provvedimenti assunti con tale accordo di collaborazione «*debbano essere di natura tale da non pregiudicare la soluzione finale relativa all'avvenire del Territorio nel suo insieme // should be of a nature so as not to prejudice the ultimate solution of the future of the Territory as a whole*».

G. Atti normativi che riconoscono ed eseguono nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana il sub-mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste affidato al Governo italiano dai Governi britannico e statunitense

1. Il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria

I Governi amministratori primari dell'attuale Free Territory of Trieste ne hanno sub-affidata l'amministrazione civile provvisoria al Governo italiano con il ***Memorandum of understanding between the Governments of Italy, the United Kingdom od Great Britain and Northern Ireland, the Unites States of America and Yugoslavia regarding the Free Territory of Trieste. Signed at London, on 5 October 1954*** (UNTS Vol. 235, n. 3297), pubblicato sul Bollettino del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana n. 1/1955.

L'accordo e la sua applicazione hanno le seguenti caratteristiche principali.

a) Natura e contenuti dell'Accordo. Il Memorandum d'intesa del 1954 è un accordo quadrilaterale aggiuntivo di esecuzione del Trattato di Pace, stipulato tra i quattro Governi principalmente interessati quali firmatari del Trattato di Pace direttamente coinvolti nell'amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste: i Governi britannico, statunitense e jugoslavo quali amministratori primari, ed il Governo italiano perché forniva già all'AMG FTT funzionari italiani per alcuni settori di amministrazione civile in base al Memorandum d'intesa trilaterale del 9 maggio 1952 con i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

I quattro Governi prendono atto perciò dell'impossibilità politica di eseguire le previsioni del Trattato relative al Free Territory of Trieste sulla breve durata del mandato dei Governi provvisori militari delle due Zone, e si accordano su alcuni «*practical arrangements // misure pratiche*» per porre fine a tale «*unsatisfactory situation // situazione insoddisfacente*».

A questo scopo: i Governi britannico e statunitense ritirano le proprie truppe ponendo fine all'AMG FTT e mantengono il proprio mandato amministrativo primario sub-affidando fiduciariamente l'amministrazione civile della principale “Zona A” (l'attuale Free Territory of Trieste) al Governo italiano (non allo Stato italiano); il Governo jugoslavo mantenne il mandato di amministrazione primario sull'accessoria “Zona B” sostituendo la propria amministrazione militare con una propria amministrazione civile.

b) Obblighi particolari. L'accordo condiziona inoltre il passaggio all'amministrazione civile italiana e jugoslava all'impegno di ambedue i Governi a rispettare nell'amministrazione civile delle rispettive zone un apposito Statuto di garanzie fondamentali per i gruppi etnici (art. 4), a non compiere persecuzioni politiche (art. 6), a facilitare il traffico locale (art. 7), ed a consentire il ritorno od il trasferimento di abitanti delle rispettive zone amministrate (art. 8).

L'art. 5 dell'accordo impegna il Governo italiano, per la durata del suo mandato di amministrazione civile provvisoria, anche a mantenere il Porto Franco internazionale in conformità (*general accordance*) con gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace.

Nota: i rimanenti articoli, da 21 a 26, dell'Allegato VIII riguardano il regime di controllo internazionale diretto del Porto Franco, che il Governo sub-amministratore provvisorio non aveva perciò il potere di applicare.

Il problema della conseguente inapplicabilità temporanea dei diritti degli altri Stati ad esercitare direttamente tale controllo venne perciò affrontato contemporaneamente alla firma del Memorandum, con una lettera dell'Ambasciatore d'Italia in cui il Governo italiano invitava il Governo jugoslavo e gli altri Governi interessati ad una riunione consultiva per garantire loro l'utilizzo più completo possibile del Porto Franco per il commercio internazionale.

A questo scopo venne riunita a Trieste il 19.11.1955 una conferenza consultiva cui il Governo italiano aveva invitato i Governi di Jugoslavia, della Repubblica Federale Tedesca, d'Austria, d'Ungheria, di Cecoslovacchia e della Svizzera, che formalizzarono le proprie richieste e raccomandazioni in materia. I Governi ungherese ed italiano stipularono nel 1989 lo specifico accordo bilaterale qui sotto richiamato al punto N.1.

c) Esercizio della sovranità del Free Territory. La qualificazione dello scopo dell'accordo come autorizzazione ai Governi italiano e jugoslavo ad «*estendere la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità // extend their civil administration on the area for which they will have responsibility*» esclude qualsiasi forma di estensione della sovranità dell'Italia e della Jugoslavia sulle zone rispettivamente amministrate.

Nota: per impedire che l'accordo potesse venire comunque interpretato come passaggio delle due zone del Free Territory of Trieste sotto sovranità italiana e jugoslava, od essere utilizzato per rivendicazioni territoriali tra i due Paesi, i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito ed il Governo francese (depositario del Trattato di Pace) diedero interpretazione autentica immediata del Memorandum accompagnandolo con identiche dichiarazioni ufficiali separate che nessuno dei tre Governi avrebbe dato sostegno a rivendicazioni della Jugoslavia o dell'Italia sul territorio sotto la sovranità o l'amministrazione dell'altra: «*will give no support to the claims of either Yugoslavia or Italy respecting territory under the sovereignty or administration of the other*«» // «*n'accorderà pas son soutien aux revendications que l'un des deux parts pourrait faire valoir sur des territoires placés sous la souveranité ou l'administration de l'autre.*»

d) Comunicazione ufficiale dell'accordo alle Nazioni Unite. Il testo del Memorandum d'intesa venne trasmesso al Consiglio di Sicurezza il 5 ottobre 1954 con lettera dell'Osservatore italiano e dei Rappresentanti permanenti britannico, statunitense e jugoslavo presso le Nazioni Unite (che non avevano ancora ammesso l'Italia quale Stato membro), precisando che l'accordo riguardava soltanto dei «*practical arrangements for the Free Territory of Trieste.*». In relazione a tale lettera, il Rappresentante permanente dell'URSS inviò il 12 ottobre al Consiglio di Sicurezza una nota di presa d'atto dell'accordo.

e) Comunicazione ufficiale dell'accordo alla NATO. La firma ed il testo del Memorandum vennero contemporaneamente comunicati alla NATO [NATO documents C-R(54)36 e C-M(54)104] in osservanza dell'art. XX, nn. 1 e 3 dell'*Agreement (with*

appendix) between the Parties of the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, signed in London, on 19 June 1952 (UNTS, Vol. 199, No. 2678).

f) Approvazione e pubblicazione dell'Accordo. Il Memorandum d'intesa (*Memorandum of understanding – MoU*) è una forma di accordo internazionale minore, che non richiede leggi di ratifica dei Paesi contraenti, se non sono previste dal loro ordinamento.

I Parlamenti italiano e jugoslavo votarono perciò l'approvazione, ma non la ratifica, del Memorandum, che venne pubblicato sui bollettini ufficiali dei rispettivi Ministeri degli esteri.

Nota: da parte jugoslava il Decreto di pubblicazione del Memorandum d'intesa compare sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia – atti internazionali no. 6 del 27.10.1954).

Per l'ordinamento costituzionale italiano il Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 (come quello del 9 maggio 1952) non richiede una legge di ratifica (art. 80 Cost.) perché non modifica il territorio né le leggi dello Stato italiano, non ha natura politica, non riguarda contenziosi internazionali e non impone spese, dato che il Free Territory amministrato deve avere un proprio bilancio separato da quello della Repubblica Italiana.

Per tali motivi l'Accordo venne presentato dal Ministro degli Esteri al Parlamento italiano, che lo discusse approvando a maggioranza l'operato del Governo (Senato 8.10.1954; Camera 19.10.1954), e venne pubblicato sul Bollettino del Ministero degli Esteri n. 1/1955, invece che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'Accordo venne analogamente approvato dal Parlamento federale jugoslavo nella seduta del 25 ottobre 1954, e pubblicato sul bollettino degli accordi internazionali e degli altri accordi (*Službeni List FNRJ – br. 5/1954*).

g) Istituzione delle sub-amministrazioni. A seguito di tali adempimenti, il riconoscimento e l'esecuzione del Memorandum nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e della RSF di Jugoslavia sono avvenuti istituendo le previste amministrazioni provvisorie con decreto dei rispettivi Presidenti della Repubblica pubblicato sulle rispettive Gazzette Ufficiali.

Nell'ordinamento italiano il Memorandum d'intesa è stato riconosciuto ed eseguito istituendo l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954.

Nota: nell'ordinamento jugoslavo l'amministrazione provvisoria è stata istituita con legge federale promulgata con il Decreto (*Ukaz*) presidenziale n. 351 del 25 ottobre 1954 pubblicato sull'*Uradni List FLRJ 27.10.1954, št. 45,* che estendeva alla zona amministrata del Free Territory of Trieste ("Zona B") la legislazione civile della Federazione e ne affidava l'esecuzione alle Autorità delle Repubbliche federate di Slovenia e di Croazia, rispettivamente per il circondario (*okraj*) di Koper-Capodistria e per quello di Buje.

h) Comunicazione ufficiale alle Nazioni Unite dell'insediamento delle amministrazioni provvisorie. Con successiva lettera del 17 gennaio 1955 l'Osservatore italiano ed i Rappresentanti britannico, statunitense e jugoslavo alle Nazioni Unite informarono il Consiglio di Sicurezza del passaggio di consegne concreto avvenuto il 26 ottobre, e del fatto che il giorno stesso il Governo italiano aveva costituito un apposito «*civilian government under a Commissioner General (Commissario generale)*» e che la parte jugoslava aveva «*similarly replaced military by civilian administration in the area which it administers*».

i) Passaggio delle consegne. Il passaggio delle consegne dell'amministrazione dell'attuale Free Territory of Trieste fra AMG FTT e Governo italiano è avvenuto il 26 ottobre 1954, con i rispettivi proclami del Comandante e Capo del Governo Militare

Alleato *Major-general* Sir John Winterton e del generale italiano De Renzi , ai quali seguì il 29 ottobre l'entrata in funzione dell'amministrazione provvisoria italiana con il Decreto n. 1 del neocostituito Commissario Generale del Governo Italiano per il Territorio di Trieste.

j) Subentro nella rappresentanza estera. Accettando il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile il Governo italiano è subentrato all'AMG FTT anche nei diritti e negli obblighi di rappresentanza estera dell'attuale Free Territory nelle relazioni con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali delle quali erano già Stati membri sia il Free Territory of Trieste, sia la Repubblica Italiana.

In quelle organizzazioni internazionali il Governo italiano fece perciò dichiarazione formale del subentro, precisando che per motivi pratici le strutture di rappresentanza estere dell'Italia avrebbero svolto anche i compiti di rappresentanza estera del Free Territory amministrato.

Nota: tutti gli atti ed i documenti diplomatici sinora accessibili (2020) dei Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e delle Nazioni Unite che riguardano l'attuale Free Territory of Trieste riconfermano che il Governo italiano vi esercita soltanto il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria ottenuto con il vigente Memorandum d'intesa di Londra del 1954, e che il Memorandum è tuttora in vigore (si vedano: US Department of State, *Treaties in Force*, 2019; UK Foreign & Commonwealth Office, *Treaty Record;* UN Security Council, document S/2015/809 – Annex).

La vigenza e l'efficacia del Memorandum del 1954 quale strumento multilaterale di esecuzione del Trattato di Pace con l'Italia non sono state infatti modificate, ma riconfermate, dalla dichiarazione bilaterale che esso cessa di avere effetto nelle relazioni di Stato fra Italia e Jugoslavia, contenuta nel trattato politico italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 (v. sotto al punto O.2.1).

k) Rappresentanze diplomatiche reciproche nelle zone del Free Territory amministrato: con scambio di note tra gli Ambasciatori d'Italia e di Jugoslavia a Londra [v.doc.Arch.] i due Governi amministratori hanno convenuto di istituire per le necessità diplomatiche conseguenti al Memorandum d'intesa rappresentanze reciproche di grado consolare nelle Zone “A” e “B” del Free Territory rispettivamente amministrate, e precisamente:

- per il Governo italiano amministratore con l'istituzione di «an office in Capodistria for the performance of consular functions in relation to the territory which will come under Yugoslav administration by the terms of the aforementioned Memorandum», con nomina di un «consul to be charge of such office»;
- per il Governo jugoslavo amministratore con la «conversion of the Yugoslav representation in Trieste into an office for the performance of consular functions in relation to the territory which will come under Italian administration by the terms of the Memorandum of understanding» , con nomina di un «Consul General as its chief representative in Trieste».

Nota: la rappresentanza diplomatica jugoslava (*Yugoslav representation*) nel Free Territory of Trieste dal 1947 al 1954 era formata da una Missione Jugoslava, col rango di ambasciata, e da una Delegazione Economica Jugoslava analoga a quella italiana descritta sopra.

La rappresentanza diplomatica del Governo italiano a Capodistria è stata istituita con **DPR 5 gennaio 1955, n. 363** – Istituzione in Capodistria del Rappresentante del Governo italiano.

Non si trattava perciò di un Consolato d'Italia, ma di una Rappresentanza del Governo italiano amministratore della Zona principale (“A”) del Free Territory of Trieste nella zona accessoria (“B”) amministrata dal Governo jugoslavo. Per tali motivi la sua circoscrizione territoriale non è stata inclusa nelle circoscrizioni territoriali degli

organi diplomatici italiani (Ambasciate, Cancellerie consolari, Consolati Generali) istituiti in Jugoslavia, Slovenia e Croazia dal 1954 al 1993.

Nota: La trasformazione della Rappresentanza del Governo italiano a Capodistria-Koper in un Consolato d'Italia ordinario può essere considerata legittima soltanto dal 1992, per gli effetti delle Risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno riconosciuto, a seguito di plebisciti, le Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia negli attuali confini, rendendo inapplicabili (Convenzione di Vienna sul diritto del trattati, art. 30.3) le norme del Trattato di Pace del 1947 che includevano nel Free Territory of Trieste anche l'allora "Zona B".

l) accreditamenti dei diplomatici stranieri nel Free Territory dal 1954. Anche gli atti di accreditamento (*exequatur* emessi dal Presidente della Repubblica) dei diplomatici stranieri in Italia dal 1954 ad oggi (2020), distinguono le circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana dalla circoscrizione del Free Territory amministrato, che non vi viene incluso oppure vi viene aggiunto con le denominazioni di "*Territorio di Trieste*", "*la città e il territorio di Trieste*" o soltanto "*Trieste*",

Nota: per quanto riguarda le nomine dei consoli effettivi di S.M. Britannica con sede nel Free Territory of Trieste, o a Venezia (Console) o Milano (Console generale), sino al 1981 gli incarichi risultano conferiti rispettivamente «*for the Region of Friuli-Venezia Giulia, and the City of Trieste», «Trieste and the surrounding territory under the administration of the Italian Government*», «*for the Regions of the Veneto and of Friuli-Venezia Giulia, and the City of Trieste and the surrounding territory und the administration of the Italian Government*» e «*for the Regions of Lombardy, Trentino, Alto Adige, and Friuli, Venezia Giulia (excluding the Province of Trieste) […]*».

2. Riconfigurazione della difesa militare

A seguito del sub-affidamento delle amministrazioni civili delle due zone del Free Territory of Trieste, la sua difesa militare è stata garantita integrandola nel sistema NATO a due differenti livelli.

La difesa dell'attuale Free Territory of Trieste (la principale Zona A) è stata infatti aggregata direttamente all'area di difesa NATO dell'Italia con la formula «*Italy, including the area of Trieste under Italian administration*» [NATO document C-M(55)16 – v.doc.Arch.].

Tale funzione di difesa militare dell'attuale Free Territory of Trieste rimane regolata nell'ordinamento giuridico italiano dalla **Legge 1 agosto 1949, n. 465** - Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949 (in G.U. 4.8.1949, n.177), che agli artt. 1, 7, 8, 12 istituisce la NATO come alleanza difensiva nel rispetto dello Statuto delle Nazioni Unite e degli impegni stabiliti da trattati precedenti.

Per tali motivi, entro i confini dell'attuale Free Territory of Trieste le Forze Armate italiane non esercitano (e non possono esercitare) la difesa del territorio nazionale italiano, ma la funzione NATO aggiuntiva di difesa del Free Territory, il quale rimane anche nella sfera difensiva di intervento diretto dei Governi britannico e statunitense per conto delle Nazioni Unite.

La difesa dell'allora Zona B rimase invece affidata alle Forze Armate della Jugoslavia, che era stata da poco inclusa nell'area di protezione NATO con i Trattati di cooperazione e di alleanza militare fra Jugoslavia, Grecia e Turchia del 28 febbraio 1953 e del 9 agosto 1954.

Note: per i motivi chiariti sopra ed in relazione all'AMG FTT, l'affidamento diretto o indiretto della difesa del Free Territory of Trieste alla NATO quale sistema di difesa collettiva, previsto come tale dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, è compatibile con le disposizioni del punto 2 dell'art. 3 dell'Allegato VI del Trattato di Pace riguardanti la demilitarizzazione e la neutralità del Free Territory of Trieste.

Il Free Territory può infatti essere difeso da forze armate che siano sotto il controllo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma non può avere forze armate proprie né ospitare formazioni, esercitazioni ed attività para-militari, né stipulare o discutere accordi militari con altri Stati (All. VI, art 3). Può e deve invece avere proprie forze di polizia e propri servizi di sicurezza dello Stato (All.VI, artt. 27 e 28), sotto il comando di un Direttore della Pubblica Sicurezza che – come il Direttore del Porto – non deve essere cittadino dell'Italia o della Jugoslavia.

Per questi motivi il Governo italiano amministratore non ha il diritto di imporre obblighi di servizio militare ai cittadini dell'attuale Free Territory of Trieste in quanto tali, ed i cittadini del Free Territory of Trieste possono entrare nelle Forze Armate dell'Italia e di altri Paesi soltanto come volontari.

Il Governo italiano amministratore può e deve invece mantenere nel Free Territory amministrato forze di polizia e di sicurezza, anche con personale italiano, ma ne deve affidare il comando ad un Direttore che non sia cittadino dell'Italia o di uno degli Stati successori della Jugoslavia.

3. Gli strumenti giuridici che eseguono l'amministrazione civile provvisoria

Il Memorandum d'intesa del 1954, quale strumento esecutivo aggiunto del Trattato di Pace, ha sub-affidato l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste al Governo italiano.

Poiché il Governo italiano non è un ente autocefalo, ma un organo costituzionale della Repubblica Italiana, e come tale opera con le strutture che essa gli fornisce, l'esecuzione degli obblighi di amministrazione provvisoria che esso ha assunto con il Memorandum del 1954 rientra negli obblighi internazionali del Trattato di Pace ai quali la Repubblica Italiana dà esecuzione prevalente nel proprio ordinamento con il DlgsCPS 1430/1947 e la L. 3054/1952, e costituisce un'estensione temporanea di tali obblighi originari.

Gli obblighi di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory sono perciò riconosciuti ed eseguiti anch'essi nell'ordinamento italiano secondo le disposizioni dell'art. 2 del DlgsCPS 1430/1947, cioè con decreto del Capo dello Stato, e con leggi conseguenti, anche in deroga alle leggi italiane in vigore:

3.1. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954 (senza numero**) –** Nomina di un Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste**,** in G. U. 28 ottobre 1954, n. 249.

Il decreto riconosce ed esegue nell'ordinamento italiano il mandato internazionale conferito con il Memorandum d'intesa al Governo italiano, in esecuzione del Trattato di Pace, affermando «*la necessità di affidare a un Commissario Generale l'amministrazione del territorio di Trieste posto, con la cessazione del Governo Militare Alleato, sotto la responsabilità del Governo italiano*».

A questo scopo il decreto nomina un «*Commissario Generale del Governo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato*».

Note: la formula "posto sotto la responsabilità" è quella utilizzata per le amministrazioni fiduciarie delle Nazioni Unite. La denominazione "Territorio di Trieste" è un'abbreviazione già usata in atti dell'AMG FTT in italiano, in inglese ed in sloveno, che non indica un mutamento di status giuridico del Free Territory of Trieste amministrato.

Il Commissario Generale è quindi un funzionario civile italiano incaricato di esercitare sull'area i poteri di governo, sia normativi di rango legislativo, sia

amministrativi, sommando ai poteri precedentemente esercitati dall'AMG FTT le nuove funzioni assunte dal Governo italiano con il Memorandum d'intesa del 1954.

Il Commissario Generale dipende perciò direttamente dal Presidente in carica del Consiglio dei Ministri, che è il capo del Governo italiano al quale è affidato il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria, e come tale ne ha la responsabilità diretta sia verso la popolazione e le istituzioni del Free Territory amministrato, sia verso i Governi statunitense e britannico quali amministratori primari.

I "*poteri già esercitati dal cessato Governo Militare Alleato"* sono quelli dichiarati dal Comandante delle Forze britannico-statunitensi nell'atto ufficiale di insediamento dell'AMG FTT quale primo Governo di Stato del Free Territory, il Proclama n. 1 del 15 settembre 1947, pubblicato il 16 settembre sulla Gazzetta Ufficiale dell'AMG FTT e trasmesso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tramite i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito [v.doc.Arch.]: *«tutti i poteri di governo ed amministrativi nella zona* […] *come pure la giurisdizione sugli abitanti della zona stessa // all powers of Government and administration* […] *as well as jurisdiction over its inhabitants»,* allo scopo di «*di rendere esecutive le disposizioni del Trattato di Pace // in order to implement the provisions of the Treaty of Peace»* precisate nello stesso proclama *«e di assicurare il benessere e la sicurezza della popolazione attraverso la tutela della legge e dell'ordine // and to ensure the welfare and safety of the population by preserving law and order*».

Le disposizioni del Trattato di Pace precisate nel Proclama danno conferma integrale dello status internazionale e di diritto interno del Free Territory of Trieste, e sono precisamente:

– l'art. 21 del Trattato, che ha costituito il Free Territory of Trieste con cessazione della sovranità italiana;

– l'art. 2 dell'Allegato VI – Statuto Permanente, che affida al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la garanzia dell'integrità ed indipendenza del Free Territory of Trieste;

– l'art. 1 dell'Allegato VII – Regime Provvisorio, che sino all'entrata in funzione del Governatore affida l'amministrazione del Free Territory ai Comandi Alleati, ciascuno nella rispettiva Zona, con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti. Tali obblighi includono (art. 2, quarto comma) l'applicazione di tutte le norme dello Statuto Permanente che sono compatibili con il Regime Provvisorio.

Il mandato di Governo per l'amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste include perciò anche l'esercizio dei poteri normativi di rango legislativo, inclusi i poteri che l'Allegato VIII del Trattato di Pace assegna agli organi di Governo sul Porto Franco internazionale del Free Territory, e tra questi il potere esclusivo di nominare il Direttore del Porto, di decidere, su sua proposta, gli ampliamenti dell'area del Porto franco internazionale di Trieste e di autorizzare la lavorazione delle merci e l'insediamento di nuove imprese industriali entro i suoi confini (Allegato VIII, artt. 3.4, 7 e 18).

I "poteri di amministrazione" del Free Territory of Trieste che il DPR 27 ottobre 1954 riconosce ed esegue nell'ordinamento italiano affidandoli al Commissario Generale del Governo italiano nel Territorio di Trieste sono perciò costituiti:

a) dai poteri amministrativi necessari, nell'ambito dell'ordinamento italiano, a dare esecuzione agli obblighi di amministrazione civile dell'attuale Free Territory in nome e

per conto del Governo italiano e disponendo di personale e strutture della Repubblica Italiana;

b) dai poteri normativi di rango legislativo, amministrativo e di giurisdizione nel cui esercizio il Commissario generale subentra al Comandante delle Forze britannico-statunitensi dell'AMG FTT in esecuzione del subentro del Governo italiano (in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri) quale sub-amministratore, agli amministratori primari deleganti, che sono i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

Per esercitare tali poteri il Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste è stato dotato di una struttura di governo e di un sistema legislativo di Stato paralleli a quelli del Governo della Repubblica Italiana, formato con personale e strutture forniti dalla Repubblica stessa, e di un "Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione delle leggi e dei provvedimenti amministrativi del Territorio amministrato, che hanno sostituito la precedente, analoga struttura di governo dell'AMG FTT e la sua Official Gazette - Gazzetta Ufficiale – Uradni list.

La struttura del Commissariato Generale, stabilita dallo stesso Commissario Generale con Decreto n. 36 del 24 novembre 1954 ricalca infatti quella dell'AMG FTT, ed è suddivisa anch'essa in Direzioni equivalenti a ministeri ed in Uffici amministrativi: Ufficio di Gabinetto, Direzione del Bilancio e delle Finanze, Direzione del Tesoro, Ufficio del controllo spese, Direzione della pubblica istruzione, Direzione dei lavori pubblici, Direzione dell'agricoltura e delle foreste, Direzione dei trasporti, Direzione dell'industria e del commercio, Direzione del lavoro e della previdenza sociale, Direzione del commercio con l'estero, Direzione della marina mercantile, Ufficio dell'assistenza sociale, Ufficio statistiche, censimenti e studi, Ufficio personale.

Con l'art. 6 dello stesso Decreto n. 36/1954 la "Presidenza di Zona" istituita dall'AMG FTT con l'Ordine n. 36/1948 ha assunto la denominazione di "Prefettura-Servizi amministrativi", retta da un Viceprefetto. Non si tratta perciò di una Prefettura della Repubblica Italiana, ma di un organo speciale dell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste.

Il Commissario Generale, essendo un funzionario civile, non esercita i propri poteri normativi con Ordini militari ma con Decreti di rango legislativo, dettando norme proprie od estendendo al Free Territory leggi italiane con modifiche od integralmente, attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Si è formata in tal modo una "legislazione parallela" a quella della Repubblica Italiana, che ne condivide in parte gli strumenti e le strutture giuridici, i quali risultano perciò vigenti *utraque lege*, ma esprime la giurisdizione di un altro Stato, amministrato provvisoriamente dallo stesso Governo italiano, e rende perciò esecutivi i provvedimenti con la pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale, e non sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (vedi sotto, al punto M).

Anche se per tali motivi le norme delle due legislazioni parallele possono coincidere in larga parte, esse rimangono diverse nelle fonti del diritto di Stato, nelle leggi fondamentali e negli scopi.

Per gli stessi motivi l'estensione formale di una legge italiana all'ordinamento del Free Territory amministrato non è sufficiente a renderla applicabile. Non potrà infatti essere applicata per le parti che siano in conflitto con le norme fondamentali dell'ordinamento del territorio amministrato.

Il Commissario Generale venne perciò dotato (come in precedenza l'AMG FTT) anche di un Ufficio Affari Legali ed affiancato da una Commissione Legislativa.

Per quanto riguarda le implicazioni di politica estera degli atti del Commissario Generale nelle relazioni del Free Territory of Trieste con la Repubblica Italiana e con gli altri Stati, la precedente Missione diplomatica italiana nel Free Territory, che aveva operato in funzione di ambasciata, venne sostituita con un Ufficio di Collegamento del Ministero degli Affari Esteri italiano con il Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste.

Tale Ufficio doveva perciò agire quale rappresentanza estera della Repubblica Italiana nel Free Territory amministrato, mentre la rappresentanza estera del Free Territory rimaneva affidata alle strutture del Ministero degli Esteri del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio.

3.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 29 ottobre 1954 (Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n. 12 – Dicembre 1954, p. 639), che stabilisce i rapporti istituzionali tra gli organi dell'amministrazione civile provvisoria fiduciariamente affidata alla responsabilità del Governo italiano.

La circolare precisa agli organi della Repubblica Italiana che la struttura dell'amministrazione fiduciaria del Free Territory è separata come tale da quella dello Stato italiano, viene posta alle dipendenze dirette del Presidente del Consiglio quale Capo del Governo amministratore gestita dal Commissario del Governo e formata da personale statale messo a disposizione dalla Repubblica italiana per lo svolgimento di tali funzioni:

«*Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 1954, il Prefetto dott. Giovani Palamara è stato nominato Commissario generale del Governo, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo Italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già in esso esercitati dal cessato Governo Militare Alleato.*

Spetta, tra l'altro, al Commissario generale l'alta direzione dei servizi statali e la vigilanza sui servizi locali, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio amministrato.

È pertanto posto a sua disposizione il personale statale occorrente nel territorio medesimo.

I Ministri e le altre Autorità della Repubblica possono corrispondere direttamente con il Commissario Generale per gli affari di amministrazione ordinaria riguardanti il territorio. Quando invece si tratti di affari di straordinaria amministrazione o di problemi concernenti l'estensione dell'ordinamento giuridico, i Ministri competenti sottoporranno le loro proposte al Presidente del Consiglio, che si riserva di dare le

opportune istruzioni e comunicazioni al Commissario generale del Governo, sentito ove occorre il Consiglio dei Ministri.

In ogni caso le iniziative dei singoli Ministri saranno tempestivamente comunicate a questa Presidenza, ai fini del necessario coordinamento.»

3.3. Legge 27 giugno 1955, n. 514 - Attribuzioni del Commissario generale dei Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo (G.U. 30.6.1955, n. 148).

La legge 514/1955 esegue l'art. 2 del DlgsCPS 1430/1947 stabilendo che il Commissario Generale, nominato con Decreto del Capo dello Stato, può disporre dei propri fondi amministrazione in deroga ai limiti delle leggi italiane vigenti:

Art. 1 «[...] *il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste è autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento già in atto, nonché per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane. In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma. Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente, o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.* […] ».

Nota: Si tratta del cosiddetto "Fondo Trieste", che ha mascherato l'eliminazione del bilancio separato del Free Territory amministrato sostituendolo con erogazioni di fondi speciali. Le erogazioni in realtà attingevano principalmente a fondi USA per il Free Territory of Trieste. Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, menzionato nella norma, contiene le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato italiano.

3.4. Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 – Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (in G.U. 1° febbraio 1963, n.29), **art. 1, art. 2 primo comma, art. 4 ed art. 70**, che conferma a livello costituzionale i poteri del Commissario del Governo nell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, suddividendone l'esercizio fra tre nuovi organi istituiti dalla stessa legge: un Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, un Prefetto di Trieste e la stessa Regione Friuli Venezia Giulia.

l'art. 1 della L.cost. 1/1963 costituisce la Regione autonoma a statuto speciale Friuli Venezia Giulia «*entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione*» che, per i motivi già sopra esaminati, non includono il Free Territory of Trieste nel territorio dello Stato italiano, entro il quale la denominazione "Venezia Giulia" indica soltanto la Provincia italiana di Gorizia.

L'esclusione costituzionale del Free Territory of Trieste dal territorio di sovranità dello Stato italiano è riconfermata dal fatto giuridico che la stessa Legge cost. 1/1963 è entrata in vigore nelle province italiane di Udine e Gorizia per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.29 dell'1.2.1963, mentre nel Free Territory amministrato è entrata in vigore il mese seguente, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano

per il Territorio di Trieste dell'11 marzo 1963, n. 7, nella categoria dei "provvedimenti aventi direttamente vigore" nel Free Territory senza necessità di modificazioni [v.doc.Arch.].

La Legge Costituzionale italiana n. 1/1963 è perciò anch'essa un atto normativo che si applica a titolo differente, e con differenti limiti ed effetti, in ambedue le giurisdizioni di Stato in quanto e per quanto riguarda ciascuna di esse, secondo le disposizioni specifiche.

L'art. 2. primo comma della legge, include nell'area amministrata dalla neocostituita Regione Friuli Venezia Giulia, assieme alle Province italiane di Gorizia e di Udine (dal 1968 anche quella di Pordenone), "*i Comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico*", che appartengono invece al Free Territory affidato all'amministrazione del Governo italiano.

La loro inclusione è perciò puramente amministrativa ed è resa possibile dal fatto che le Regioni italiane sono enti territoriali privi di sovranità.

La natura giuridica di quest'inclusione amministrativa non è stata modificata dalla sostituzione, con **Legge cost. 28 luglio 2016 n. 1**, dei nomi dei Comuni del Free Territory con il nome della Provincia di Trieste.

Si tratta infatti della "Provincia di Trieste" che è stata costituita dall'AMG FTT quale «*ente autarchico*» (*autonomous body*) del Free Territory of Trieste con l'Ordine n. 259 del 25 giugno 1948 - Amministrazione locale [v.doc.Arch.] e non può venire trasformata in una Provincia della Repubblica italiana, che non vi ha più sovranità dal 15 settembre 1947.

L'art. 4 stabilisce le materie nelle quali la Regione eserciterà la potestà legislativa «*In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato»* (ora, più correttamente: "della Repubblica") *«e con gli obblighi internazionali dello Stato»,* e perciò anche nel rispetto delle norme prevalenti dell'ordinamento italiano che riconoscono gli obblighi della Repubblica Italiana e del suo Governo verso il Free Territory of Trieste.

L'art. 70 della L.cost. 1/1963 conferma ed esegue con norma di rango costituzionale gli obblighi internazionali di amministrazione fiduciaria del Free Territory of Trieste assunti dal Governo italiano ed eseguiti con il DPR 27 ottobre 1954, suddividendone l'esercizio fra tre nuovi organi creati con la stessa legge: «*Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione.»* al quale sono inoltre devolute anche «*le attribuzioni della legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio*».

La norma dunque non abroga, né riduce o modifica, i poteri di amministrazione affidati al Commissario Generale del Governo con il DPR 27 ottobre 1954, che ne rimane la fonte giuridica istitutiva, ma li riconferma a livello costituzionale suddividendo il loro esercizio fra i tre nuovi organi.

Come precisato dallo stesso DPR 27.10.1954, detti "poteri di amministrazione" includono tutti i poteri normativi di rango legislativo, amministrativo e di giurisdizione esercitati dal cessato AMG FTT.

Tutti e tre gli organi – Commissario del Governo, Prefetto e Regione – sono perciò incaricati sotto vincolo costituzionale di esercitare nel Free Territory of Trieste soltanto poteri commissariali esattamente definiti e regolati da obblighi internazionali, prevalenti come tali nell'ordinamento, senza possibilità né discrezionalità di modificarli, interpretarli o disapplicarli.

La ripartizione di tali poteri attuata con l'art. 70 della L.cost. 1/1963 affida alla Regione (cioè all'Amministrazione regionale quale ente) soltanto l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi di sua competenza, che sono stabiliti dall'art. 4 della stessa legge e da modificazioni successive, che nel Free Territory amministrato rimangono tuttavia soggetti alle limitazioni sovraordinate del Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum d'intesa del 1954.

In particolare, i poteri ordinari della Regione Friuli Venezia Giulia sui porti e sul demanio marittimo nelle province italiane di Gorizia e di Udine, nel Free Territory of Trieste amministrato sono condizionati e limitati dalle norme prevalenti dell'Allegato VI (art. 34), dell'Allegato VIII (Artt. 2 e 3.1) e dell'Allegato X (Art. 1) del Trattato di Pace eseguite dal DlgsCPS 1430/1947 e dell'art. 5 del Memorandum d'intesa eseguito con DPR 27 ottobre 1954.

Al neoistituito Prefetto di Trieste rimangono invece le competenze ordinarie dei Prefetti nel sistema di governo italiano: vigilanza sugli enti locali, pubblica sicurezza, ordine pubblico e protezione civile, prima esercitati anch'essi dal Commissario Generale del Governo.

Il Commissario del Governo nella Regione conserva perciò l'esercizio di tutti gli altri poteri normativi ed amministrativi speciali del Commissario Generale, inclusi i poteri esclusivi di nominare il Direttore del porto franco, di ampliare il Porto Franco internazionale di Trieste e di autorizzare nuovi insediamenti industriali entro i suoi confini.

Anche l'applicazione del regime di porto franco internazionale nell'ambito dell'amministrazione italiana è tuttora regolata (2020) principalmente dal **Decreto n.29/1955** del Commissario Generale del Governo in esecuzione degli obblighi stabiliti dall'art. 5 del Memorandum d'intesa del 1954, e non dalle leggi portuali della Repubblica Italiana, che si limitano perciò a prendere atto dell'intangibilità del regime giuridico del Porto Franco di Trieste e della competenza del Governo amministratore ad organizzarne la gestione (si vedano in particolare l'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ed il conseguente Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla gestione amministrativa dei punti franchi).

Il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione stessa esercitano perciò due funzioni giurisdizionali differenti: quelle ordinarie sulle Province italiane di Gorizia, Udine e Pordenone, mentre sull'attuale Free Territory of Trieste esercitano le funzioni speciali di amministrazione civile provvisoria delegate con il Memorandum d'intesa del 1954 al Governo italiano.

Per tali motivi tutti gli atti ed i provvedimenti normativi ed amministrativi del Commissario del Governo nella Regione, e della Regione stessa, o le parti od i contenuti di tali atti, che riguardano l'attuale Free Territory of Trieste o vi vengono comunque applicati, sono, come quelli del Commissario Generale da essi sostituito, atti

di esercizio della sovranità del Free Territory amministrato fiduciariamente, e non della sovranità della Repubblica Italiana.

Il neocostituito Prefetto di Trieste esercita invece i propri poteri soltanto nel Free Territory of Trieste (di cui la "Provincia di Trieste" è un ente istituito nel 1948: v. sopra al punto B.6 - nota), quale funzionario dell'amministrazione civile provvisoria affidata al Governo italiano. Anche i provvedimenti dell'attuale Prefetto di Trieste sono perciò atti di esercizio esclusivo, per quanto gli compete, della sovranità del Free Territory amministrato dal Governo italiano.

Per questi motivi, inoltre, l'incarico del Prefetto di Trieste è diverso da quello dei Prefetti sul territorio della Repubblica Italiana, e non ha alcuna continuità istituzionale con i Prefetti del Regno d'Italia istituiti a Trieste dal 26.10.1922 e cessati dall'8 settembre 1943. È infatti la continuazione della "Presidenza di Zona" del Free Territory of Trieste istituita dall'AMG FTT con l'Ordine n. 259/1948 e ridenominata "Prefettura-Servizi amministrativi" dal Commissario Generale del Governo con Decreto n. 36/1954 [v.doc.Arch.].

Gli incarichi di Commissario del Governo nella Regione e Prefetto sono stati attivati dal 23 maggio 1964, affidandoli ad uno stesso funzionario con **DPR 23 maggio 1964 (s.n.)** - Nomina del Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia con incarico delle funzioni di Prefetto di Trieste. L'Amministrazione regionale si è insediata dal 26 maggio 1964, a seguito delle prime elezioni regionali.

Per quanto riguarda la gerarchia delle responsabilità nell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste esercitata con i poteri del Commissario Generale, sia il nuovo Commissario del Governo e Prefetto, sia la Regione, continuano a doverne rispondere direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo italiano, che è il titolare sia del mandato fiduciario di amministrazione, sia dei poteri coercitivi, in materia, sul suo Commissario e sul Prefetto e sulla Regione.

Commissario e Prefetto sono infatti nominati dal Governo italiano amministratore, che ha inoltre il potere costituzionale (art. 120 Cost.) di sostituirsi alla Regione per garantire il rispetto degli obblighi internazionali.

Il Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rimane perciò il responsabile diretto dell'amministrazione fiduciaria sia verso la popolazione, le imprese e lo Stato del Free Territory amministrato, sia verso i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali amministratori primari, sia verso gli altri Stati che hanno diritti generali o speciali sul Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, e verso le loro imprese.

4. D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione (in G.U. 9.3.1965, n. 60), che stabilisce le funzioni, i compensi, le dotazioni di personale e le coperture di spesa del Commissario e dei suoi uffici, anche in relazione alle disposizioni speciali dell'art. 70 della L.cost. 1/1963. L'art. 6 del DPR 99/1975 stabilisce inoltre che i provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.

A differenza dai Commissariati del Governo italiano nelle altre Regioni di confine a Statuto speciale (Trentino-Südtirol, Vallée d'Aoste) il Commissariato nella Regione Friuli Venezia Giulia, che esercita anche l'amministrazione del Free Territory of Trieste riceve indennità e rimborsi spese per missioni all'estero, che risultano a bilancio.

5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ott. 1965 – Composizione dell'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e contingente del personale per il funzionamento dell'ufficio stesso, (in G.U. 4 dicembre 1965, n. 303).

Il decreto è emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente nelle funzioni di capo del Governo amministratore del Free Territory of Trieste e di capo del Governo della Repubblica Italiana che fornisce il personale necessario all'amministrazione (si veda la precedente Circolare 29 ottobre 1954, qui più sopra trascritta).

Le norme del decreto distinguono le funzioni ordinarie esercitate dal Commissario per quanto riguarda il territorio italiano della Regione (province di Gorizia, Udine e poi anche Pordenone), dalle sue funzioni speciali per l'amministrazione del Free Territory con i poteri del Commissario Generale, la cui prevalenza è confermata anche dal numero (540 a 35) dei dipendenti addetti.

L'art. 1 del decreto stabilisce infatti la struttura ordinaria del Commissariato nella Regione, dotandolo di Ufficio di Gabinetto, Divisione affari generali e legali, Divisione affari civili, Divisione affari economico-sociali, per un totale di soli 35 dipendenti delle carriere direttive e di ragioneria;

Gli artt. 3 e 4 ridefiniscono la precedente struttura di governo locale del Commissariato Generale costituendo «*per l'esercizio dei particolari poteri di amministrazione attribuiti dall'art. 70 dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*» una «*Divisione per le attribuzioni amministrative, relative al Territorio di Trieste*», che include le funzioni dei precedenti organi del Commissariato Generale tranne i lavori pubblici, per i quali viene istituita una specifica «*Divisione lavori, relativi al Territorio di Trieste*».

Per lo svolgimento di tali funzioni, alle due Divisioni viene assegnata una dotazione complessiva di 540 dipendenti nel ruolo speciale costituito con **Legge 22 dicembre 1960, n. 600** - Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1965 – Composizione dell'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia e contingente del personale per il funzionamento dell'ufficio stesso (in G.U. 4 dicembre 1965, n. 303).

7. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1974 – Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell'ufficio del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che riduce la dotazione dei dipendenti assegnati al Commissario del Governo, da 35 a 30 dipendenti per le funzioni ordinarie e da 540 a 350 per l'esercizio delle funzioni relative al Territorio di Trieste amministrato.

Nota: per tutto quanto sopra documentato e reso evidente in materia, e riconfermato dai provvedimenti normativi più sotto elencati, è totalmente infondata in fatto e diritto l'opinione che i

poteri di “amministrazione” del Free Territory il cui esercizio è stato delegato con la L.cost. 1/1963 al Commissario nella Regione ed alla Regione stessa siano soltanto amministrativi e non anche normativi.

H. Leggi di ratifica e di esecuzione nell'ordinamento italiano dei Trattati internazionali che stabiliscono la codificazione delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto (art. 10 primo comma Cost.) e dei relativi obblighi internazionali (art. 117 primo comma ed art. 120 secondo comma Cost.).

Si tratta in particolare della Carta delle Nazioni Unite, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e delle Convenzioni (*Covenants*) internazionali sui diritti umani, incluso il diritto di autodeterminazione, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore rispettivamente il 3 gennaio ed il 28 marzo 1976.

1. **Legge 17 agosto 1957 n. 848** - Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, (G.U. Del 25.91957, n. 238 – S.O., n. 2380), che include lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

Lo Statuto delle Nazioni Unite – *Charter of the United Nation*s è un Trattato multilaterale le cui norme sono rese prevalenti e vincolanti nel diritto internazionale e nel diritto interno dei Paesi firmatari dal suo art. 103: «*In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.*» (“in caso di contrasto tra gli obblighi dei Membri delle Nazioni Unite derivanti dal presente Statuto ed i loro obblighi derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto”).

Nota: L'Italia aveva presentato domanda di ammissione a Stato membro delle Nazioni Unite il 7 maggio 1947. La sua adesione venne ripetutamente respinta, rinviata ed infine accolta il 14 dicembre 1955. Gli obblighi conseguenti dell'Italia decorrono perciò da tale data, e la loro accettazione senza riserve è stata confermata dalla Repubblica Italiana con Dichiarazione formale del suo Ministro degli Affari Esteri datata 22 febbraio 1956 (UNTS Vol. 231, No. 3217).

2. **Legge 12 febbraio 1974, n. 112** - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 (G.U. 30 aprile 1974, n. 111- S.O.), entrata in vigore il 27 gennaio 1980.

La Convenzione di Vienna del 1969 è un Trattato multilaterale che ha codificato le norme consuetudinarie del diritto internazionale generale sulla formazione, validità ed efficacia dei trattati.

I. Strumenti che estendono all'ordinamento della Repubblica italiana gli atti di riconoscimento nelle organizzazioni internazionali ed europee pre-comunitarie ed attuali del Free Territory of Trieste quale Stato membro e degli obblighi di amministrazione fiduciaria e rappresentanza internazionale affidati al Governo italiano

Dal 1948 l'attuale Free Territory of Trieste è entrato quale Stato membro in numerose organizzazioni internazionali ed europee pre-comunitarie, come l'ERP, l'OEEC-OECE (attuale OECD - OCSE), l'EPU-UEP, l’ECMT-CEMT, l'ICEM, e l'ICPO (Interpol), dove era rappresentato dal Governo provvisorio britannico-statunitense (AMG FTT).

Nota: negli atti di queste ed altre organizzazioni internazionali il Free Territory of Trieste è annoverato direttamente tra gli Stati sovrani, a differenza dalla Germania che vi venne inizialmente

inclusa sotto le denominazioni delle zone d'occupazione militare 1945-1949 anglo-americana *Bizone (Germany*) e francese *French Zone (Germany).*

Gli obblighi derivanti dagli accordi che hanno costituito e modificato dette organizzazioni internazionali ed europee sono stati introdotti nell'ordinamento italiano con le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione.

Dal 1955 tali organizzazioni hanno preso atto in due diverse forme del subentro dall'ottobre 1954 del Governo italiano all'AMG FTT nell'amministrazione civile provvisoria e nella rappresentanza estera dell'attuale Free Territory of Trieste:

– con l'inserimento di dichiarazioni congiunte in accordi generali ratificati ed eseguiti anche dall'Italia;

– con l'accoglimento di comunicazioni ufficiali specifiche dello stesso Governo italiano.

Ambedue le formule dichiarano il subentro del Governo amministratore italiano all'AMG FTT e l'impegno conseguente della rappresentanza diplomatica di Stato dell'Italia ad esercitare anche la rappresentanza di Stato del Free Territory amministrato. Si vedano, *partes pro toto*, i casi dell'ERP, dell'OECE, dell'EPU e dell'ECMT:

1. **European Recovery Program - ERP**

L'European Recovery Program - ERP ("Piano Marshall"), sottoscritto dai primi Stati membri il 16 aprile 1948, è il piano statunitense di ricostruzione dell'Europa dopo la seconda guerra mondiale, del quale il Free Territory of Trieste governato dall'AMG FTT era uno dei 18 Stati membri, al pari dell'Italia.

Nota: Nell'ambito dell'ERP il Free Territory of Trieste sottoscrisse il 29.7.1953 anche un *Memorandum of Understanding* - Memorandum d'intesa con la M.S.A. - Mutual Security Agency, che aveva assorbito dal 1951 l'E.C.A. - Economic Cooperation Administration.

Ogni Stato membro dell'ERP, che riceveva gli aiuti degli USA per il 14% quale prestito e per l'86% gratuitamente, doveva versare il ricavato della vendita delle merci di tale quota gratuita in un *counterpart fund* ("fondo di contropartita") destinato allo sviluppo economico del Paese.

Per tale motivo il primo accordo bilaterale sottoscritto dal Governo italiano nell'esercizio della rappresentanza estera del Free Territory amministrato è lo ***Exchange of letters constituting an Agreement between the United States of America and Italy regarding to the use of the Counterpart Funds in Trieste. Rome, 11 February 1955*** (UNTS Vol. 241, n. 3426).

L'Accordo riguarda l'amministrazione dei fondi ERP per il Free Territory, è stipulato con «*l'Autorità competente di Trieste – dal 26 ottobre 1954 il Governo italiano, quale successore del Governo Militare Alleato*» e dichiara il diritto di controllo diretto da parte del Governo degli Stati Uniti sulla prosecuzione della gestione dei fondi per lo sviluppo del Free Territory, con necessità di un loro assenso ad eventuali altri impieghi.

La gestione dei fondi ERP per Trieste in esecuzione di tale accordo del Governo italiano amministratore con gli USA dell'11 febbraio 1955 è stata introdotta nell'ordinamento italiano con **Legge 18 ottobre 1955, n. 908** - Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Territorio di Trieste e nella Provincia di

Gorizia (G.U. 22.10.1955) ed è proseguita sino alla liquidazione con **Decreto 22 ottobre 1993 del Ministero del Tesoro italiano (**G.U. 18.11.1993, n. 271).

2. **OEEC – OECE, ora OECD - OSCE**

La Organization for European Economic Cooperation (OEEC-OECE, ora OECD-OCSE) è stata costituita il 16 aprile 1948 tra Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Zone d'occupazione francese e britannico-statunitense della Germania, Turchia, con successive adesioni dal 19 ottobre 1948 dell'attuale Free Territory of Trieste e della Repubblica Federale Tedesca e dal 20 luglio 1959 della Spagna.

L'ordinamento italiano ha recepito integralmente gli obblighi dell'OECE con la **LEGGE 4 agosto 1948, n. 1107 -** Ratifica ed esecutorietà degli Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948 (Cooperazione economica europea), in G.U. 21.8.1948, n.194 – S.O.).

Gli atti principali dell'OECE relativi alla partecipazione del Free Territory of Trieste quale Stato membro [v.doc.Arch.] sono riuniti sotto i titoli di «*Delegation Trieste»* e *«OEEC 319»,* poiché l'AMG FTT dopo ottenuta l'ammissione del Free Territory aveva costituito a Parigi la "*Delegation of the Free Territory of Trieste to the Convention for European Economic Co-Operation",* con sede e personale residenti, sostituiti nel 1952, per risparmio di spesa, con la partecipazione diretta ai Consigli dei Ministri ed alle altre sessioni dell'Organizzazione. Dalla documentazione risulta che:

– il 26 ottobre 1954 l'AMG FTT comunica all'OECE il subentro del Governo italiano nell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste e nella rappresentanza presso l'Organizzazione;

– con nota prot. C(55) del 22 novembre 1954 il Governo italiano comunica che con il proprio subentro nell'amministrazione della «*British-United States Zone of the Free Territory of Trieste*» avrebbe assunto anche «*the responsibility for that area vis-a-vis the Organisation*» ("la responsabilità di tale area di fronte all'Organizzazione") «*within the framework of the representation of Italy*» ("nel contesto delle attività della rappresentanza dell'Italia");

– con nota riservata prot. CES/354 del 22 gennaio 1955 il Segreterio Generale dell'OEEC-OECE informa il Consiglio dell'Organizzazione che, di conseguenza, «*Pour toutes les questions d'ordre pratique intéressant cette Organisation, l'Italie se substituera à la Zone Anglo-Américaine*» ("per tutte le questioni di ordine pratico che interessano questa Organizzazione, l'Italia si sostituirà alla Zona Anglo-Americana") e «*la Zone n'apparaitra plus comme telle dans les documents de l'Organization ni dans la liste des ses Membres*.» (*"*la Zona non apparirà più come tale nei documenti dell'Organizzazione né nella lista dei suoi membri");

– con nota prot. 55/3340 del 10 febbraio 1955 il Servizio Giuridico dell'OEEC-OECE conferma, oltre a quanto sopra, che dalle comunicazioni del Comandante della «*Zone Anglo-Américaine du Territoire Libre de Trieste*» e del Governo italiano risulta che «*l'Italie assumera désormais les droits et obligations de la Zone Anglo-Américaine du Territoire Libre de Trieste envers l'Organization*» (l'Italia assumerà d'ora in poi i diritti e gli obblighi della Zona anglo-americana del Territorio Libero di Trieste verso l'Organizzazione"), inclusi i pagamenti dei contributi all'Organizzazione e la ripartizione dei beni residui dell'EPU-UEP (Unione Europea dei Pagamenti) «*au titre de cette Zone*» ("a nome di tale Zona").

Tali rapporti ed obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste sono rimasti immodificati con la trasformazione dell'OEEC-OECE nell'attuale OECD-OCSE, che include anche il Canada e gli Stati Uniti d'America, recepita dall'ordinamento italiano con la **LEGGE 28 marzo 1962, n. 232 -** Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960, in G.U. 18 maggio 1962, n. 126).

3. **European Payments Union - EPU - UEP**

La European Payments Union (EPU-UEP), è il primo fondo monetario europeo, costituito con Accordo del 19 settembre 1950 tra i 18 Stati membri dell'OEEC-OECE, incluso l'attuale Free Territory of Trieste rappresentato dal suo primo Governo amministratore provvisorio, l'AMG FTT.

L'accordo e tutti gli atti conseguenti dell'organizzazione, inclusi quelli che riconoscono l'attuale Free Territory quale Stato membro, sono divenuti parte dell'ordinamento della Repubblica Italiana per effetto della **Legge 8 luglio 1950, n. 934** - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonché del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949. (in G.U. 4 dicembre 1950, n.278 – S.O.).

A seguito del subentro dal 1954 del Governo italiano all'AMG FTT nell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, i Governi degli altri 17 Stati membri, inclusa l'Italia, hanno incluso nelle premesse dei successivi Protocolli addizionali di emendamento dell'Accordo (1956, 1957, 1958) una identica formula di presa d'atto di tale subentro e dei relativi obblighi internazionali del Governo italiano:

«*Recalling that by virtue of a Memorandum of Understanding between the Governments of Italy, the United Kingdom, the United States and Yugoslavia regarding the Free Territory of Trieste, initialled in London on 5th October, 1954, the Allied Military Government of the British-United States Zone of the Free Territory of Trieste was terminated as from 26th October, 1954, and that by virtue of that Memorandum of Understanding the Italian Government took over, as from the same date, the administration of the territory the responsibility for which is entrusted to it by that Memorandum of understanding*.»

«*Rappelant qu'en vertu d'un Mémorandum d'Accord entre les Gouvernements d'Italie, du Royaume Uni, des Etats Unis et de Yougoslavie concernant le Territoire Libre de Trieste, paraphé a Londres le 5 octobre 1954, le Gouvenement Militaire Allié de la Zone anglo-americaine du Territoire Libre de Trieste a eté supprimé à dater du 26 octobre 1954, et qu'en vertu du dit Mémorandum d'Accord, le Gouvernement italien a pris en charge, a compter de la même date, l'administration du territoire dont la responsabilité lui est confiée par le Mémorandum d'Accord.*» ["Ricordando che in virtù di un Memorandum d'intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia riguardante il Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954,

il Governo Militare Alleato della Zona anglo-americana del Territorio Libero è terminato dalla data del 26 ottobre 1954, e che in virtù di quel Memorandum d'intesa il Governo italiano ha assunto, dalla stessa data, l'amministrazione del territorio di cui gli è affidata la responsabilità dal Memorandum d'intesa."].

La Repubblica Italiana ha perciò riconosciuto nel proprio ordinamento tali obblighi del Governo italiano anche agli effetti della rappresentanza estera del Free Territory of Trieste con le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione dei Protocolli:

– Legge 2 dicembre 1960, n. 1620 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 8 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 29 giugno 1956 (G.U. 7.1.1961, n.5)
– Legge 2 dicembre 1960, n. 1636 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 9 che apporta emendamenti all'Accordo per l'istituzione di una Unione Europea di pagamenti del 19 settembre 1950, firmato a Parigi il 28 giugno 1957 (G.U. 10.1.1961, n.8).
– Legge 9 marzo 1961, n. 362 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 10, firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti. (G.U. 22.3.1961, n. 125).

4. **European Conference of Ministers of Transport - ECMT**

La European Conference of Ministers of Transport (ECMT-CEMT) è stata costituita il 17 ottobre 1953 da Repubblica Federale Tedesca, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera, Turchia, Free Territory of Trieste.

Gli obblighi internazionali conseguenti anche verso il Free Territory of Trieste sono riconosciuti ed eseguiti nell'ordinamento italiano con la **Legge 9 marzo 1955, n. 224** - Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, firmato a Bruxelles il 17 ottobre 1953. (GU 14 aprile 1955, n.86).

Tra gli atti principali 1955-1991 della ECMT-CEMT relativi al subentro del Governo italiano nell'amministrazione provvisoria e conseguente rappresentanza estera dell'attuale Free Territory of Trieste si trovano:
– il *First Report on the activities of the European Conference of Ministers of Transports* del 15 giugno 1955 (Council of Europe Conseil de l'Europe – Parliamentary Assembly, Doc. 363, 15 June 1955) che annota il subentro del Governo amministratore italiano all'AMG FTT: *«Since October, 1954, the section of the Free Territory of Trieste administered by Italy under the terms of the Memorandum of Understanding signed in London on 5th October, 1954 is represented by the Italian Delegation»*: *"*Dall'ottobre 1954, la sezione del Free Territory of Trieste amministrata dall'Italia secondo le norme del Memorandum d'Intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 è rappresentata dalla Delegazione italiana" [v.doc.Arch.];

– le conseguenti menzioni ufficiali successive, sino al 1991, del Free Territory fra gli Stati membri, ma con il nome tra parentesi a significare che è rappresentato dalla Delegazione di un altro Stato (la Delegazione italiana).

5. **Lo status attuale della rappresentanza estera del Free Territory of Trieste**

Dopo tali assunzioni ufficiali di responsabilità il Governo italiano ha omesso di esercitare la rappresentanza estera dell'attuale Free Territory of Trieste, ma non vi ha rinunciato formalmente, poiché in tal caso la rappresentanza estera del Free Territory sarebbe stata automaticamente restituita ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, quali amministratori primari.

Per superare la situazione di stallo così creata dal Governo italiano amministratore è stata costituita ed agisce dal 16 settembre 2015 la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. quale organizzazione provvisoria di Stato nella forma di agenzia di rappresentanza su delega diretta dei soggetti giuridici legittimati, e precisamente «*di cittadini, residenti, imprese ed organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati, che quali soggetti di diritto privato, di diritto pubblico e di diritto internazionale incaricano la I.P.R. F.T.T. di rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i loro diritti ed i loro interessi legittimi*» [v.doc.Arch.].

J. Accordi sulla costituzione dell'International Monetary Fund - IMF e del General Agreement on Tariffs and Trade - GATT (ora World Trade Organization – WTO)

La Repubblica italiana ha ratificato ed eseguito nel proprio ordinamento l'Accordo sulla costituzione dell'International Monetary Fund – IMF, firmato il 27 dicembre 1945, ed i relativi obblighi internazionali, con la **Legge 23 marzo 1947, n. 132** - Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (in G.U. 27.3.1947, n.71 - S.O.).

L'Accordo del 1945 al suo Art. XI – Disposizioni finali, Sezione 2 – Firma, punto (g): copre anche le situazioni di esercizio provvisorio o delegato della sovranità che si erano o si sarebbero create a seguito della seconda guerra mondiale: protettorato, occupazione militare, amministrazioni fiduciarie ordinarie o speciali come quella del Free Territory of Trieste: «*By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, sovereignty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate*», nel testo italiano della legge 132/1947: «*Con l'apposizione della loro firma, tutti i Governi accettano il presente Accordo sia per conto di tutte le loro colonie, dei territori d'oltremare, di tutti i territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.*»

Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, la norma è stata attivata dal 1950 con il mandato decennale di amministrazione fiduciaria della Somalia affidato dalle Nazioni Unite allo Stato italiano, e dal 1954 a seguito del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste affidato al Governo italiano in esecuzione del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954.

La Repubblica Italiana ha recepito ed eseguito nel proprio ordinamento con **Legge 5 aprile 1950, n. 295** (in G.U. 9.6.1950, n. 130 – S.) le norme sulle tariffe doganali ed il commercio internazionale stabilite dal 1947 con il General Agreement on Tariffs and Trade – GATT, ora sostituito dalla World Trade Organisation – WTO, che includono anche gli obblighi verso il Free Territory of Trieste stabiliti dal comma 3 dell'art. XXIV di quel Trattato, come modificato dal Protocollo Speciale firmato all'Avana il 24.3.1948: «*The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent*: *[…] (b) advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War.»* ("le norme di questo Accordo non saranno interpretate per ostacolare […] (b) i vantaggi accordati al commercio con il Free Territory of Trieste dagli Stati confinanti con quel territorio, purché tali vantaggi non siano in conflitto con i Trattati di Pace derivanti dalla Seconda Guerra Mondiale").

K. <u>Norme degli strumenti di ratifica e di esecuzione nell'ordinamento italiano dei Trattati europei contenenti norme che regolano nell'ordinamento comunitario (prevalente nella legislazione italiana ex artt. 10 e 117 Cost.) anche le relazioni con il Free Territory of Trieste</u>

I Trattati europei ratificati ed eseguiti nell'ordinamento della Repubblica Italiana con prevalenza costituzionale sulle leggi nazionali e regionali sono conformi alle norme usuali del diritto internazionale, e tra esse ai principi dell'intangibilità degli accordi precedenti stipulati dagli Stati membri e dell'applicazione dei trattati e delle Convenzioni internazionali, diretta o su domanda, anche ai territori dei quali uno Stato firmatario esercita la rappresentanza estera.

I Trattati europei non possono perciò modificare i diritti e gli obblighi internazionali stabiliti dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 e dagli strumenti che gli danno esecuzione, come il Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954, né gli obblighi conseguenti verso il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale che sono stati assunti dagli Stati membri, e tra questi dalla Repubblica Italiana, che ha perciò ratificato ed eseguito tali obblighi nel proprio ordinamento con leggi pre- e post-comunitarie (DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, DPR 27 ottobre 1954, L. Cost. 1/1963, etc.).

Poiché il Governo italiano ha ottenuto con il Memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, che include anche la sua rappresentanza estera, i trattati europei possono venire applicati anche al Free Territory amministrato, ma soltanto in via provvisoria e per le parti che non siano in contrasto le sue norme costitutive del Free Territory e del suo Porto Franco internazionale stabilite dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947.

In particolare, non possono essere perciò applicati legittimamente all'attuale Free Territory of Trieste affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo della Repubblica Italiana i Trattati europei o le norme di essi che costituiscano cessione anche parziale della sovranità (territoriale, legislativa, monetaria, fiscale, doganale, ecc.) del Free Territory, che è espressamente vietata dall'Art. 24.3 dell'Allegato VI al Trattato di

Pace del 1947, o violazione del regime del suo Porto Franco internazionale stabilito dallo stesso Trattato.

Il Governo italiano amministratore non ha inoltre provveduto sinora (2020) a stipulare a accordi comunitari di associazione od adesione dell'attuale Free Territory of Trieste, che rimane perciò uno Stato non-membro né associato dell'Unione Europea, nel quale i Trattati europei possono venire applicati soltanto a titolo provvisorio e con le limitazioni sopra dette.

Questi aspetti dello status giuridico del Free Territory of Trieste amministrato sono recepiti ed eseguiti nell'ordinamento italiano dalle seguenti leggi di ratifica ed esecuzione dei Trattati europei:

1) Legge 25 giugno 1952, n. 766 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (G.U. 12 luglio 1952, n. 160, S.O.)

La legge di ratifica del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), terminato al 23.7.2002, ha introdotto nell'ordinamento italiano anche la norma dell'ordinamento comunitario (art. 10 primo comma Cost.), replicata dalle leggi di ratifica dei Trattati europei successivi, che consente di applicare il Trattato, oltre che ai Territori europei delle Alte Parti contraenti, anche ai Territori europei dei quali uno Stato firmatario assume la rappresentanza internazionale:

Art. 79: «Le present Traité est applicable aux Territoires européens des Hautes Parties Contractantes. Il s'applique également aux Territoires européens dont un État signataire assume les relations extérieurs […].»

L'applicazione nel diritto comunitario ed italiano della norma, ad iniziare dal Trattato CECA dal 21 dicembre 1954, all'attuale Free Territory of Trieste quale Stato sovrano amministrato provvisoriamente dal Governo italiano è provata dagli atti numerati da 001 a 009 del relativo dossier d'archivio COMMISSION EUROPÉENNE - Secrétariat général - Haute Autorité CECA: inventaire des dossiers 1952-1967 Volume 2 - 7456 Application du Traité CECA au Territoire de Trieste (Traité CECA, article 79). Vol. 2 (-FR, IT-) CEAB 1, no. 149 [v.doc.Arch.], in sequenza:

a) CEAB 1-149, atti da 001 a 004: l'applicazione del Trattato CECA al Free Territory of Trieste in base all'art. 79 era già stata proposta riservatamente all'Alta Autorità della CECA dalla Legazione dell'Italia tra giugno ed agosto del 1953 per favorire un'impresa siderurgica di proprietà italiana (Ferriera di Servola, del gruppo ILVA), affermando falsamente che il Free Territory fosse sotto occupazione militare, privo di propria rappresentanza commerciale estera ed incluso "di fatto" nel territorio doganale dello Stato italiano. La richiesta non venne perciò accolta.

b) CEAB 1-149, atti da 005 a 007: con nota del 9 ottobre 1954 la *Division du Marché* della CECA informa l'Alta Autorità che il Memorandum d'Intesa siglato a Londra il 5

ottobre l'Italia ha attribuito la città di Trieste e la Zona A del Territorio di Trieste all'amministrazione temporanea (*administration temporaire*) dell'Italia. La nota precisa inoltre che «*Administration non signifie certainement souveraineté*», amministrazione non significa certo sovranità, e conclude che la città di Trieste e l'allora "Zona A" rientrerebbero quindi nella Comunità secondo l'art. 79 già applicato alla SAAR, poiché «*en droit international, la notion d' "administration" comprend le droit e l'obligation de répresentation*»: nel diritto internazionale la nozione di "amministrazione" include il diritto e l'obbligo di rappresentanza.

c) CEAB 1-149, documento 009: con nota del 14 gennaio 1955 la Legazione italiana informa l'Alta Autorità della CECA che la legge italiana n. 766/1952 che ratifica il Trattato CECA, etc., è stata estesa al Free Territory of Trieste dal 21 dicembre 1954 «*ainsi que le précise le Bulletin Officiel n°6*»: come precisa il Bollettino Ufficiale n. 6.

Si tratta del Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste, n. 6 del 21 dicembre 1954 [v.doc.Arch.] recante il Decreto n. 91 con cui il Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste, con i poteri dell'amministrazione provvisoria, estende al Free Territory of Trieste la legge italiana n. 766/1952 che ratifica il Trattato CECA.

Nota: I successivi Trattati europei sono stati estesi dal Governo italiano all'ordinamento dell'attuale Free Territory of Trieste allo stesso titolo e con la medesima procedura di pubblicazione delle leggi italiane di esecuzione e ratifica sul Bollettino Ufficiale dell'amministrazione provvisoria.

2) LEGGE 4 agosto 1955, n. 848 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952. (G.U. 24 settembre 1955, n. 221).

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sottoscritta nel 1950 dai 12 Stati membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia) e successivamente modificata con Protocolli addizionali, istituisce anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo ed ai punti 1 e 4 dell'art. 63, attuale art. 56 - Applicazione territoriale, replica la norma dell'art. 79 Ceca sull'applicazione facoltativa ai territori europei di cui uno Stato membro ha la rappresentanza internazionale (ma non la sovranità). Nei testi autentici inglese e francese:

Article 56 – Territorial application:

1. Any State may at the time of its ratification or at any time thereafter declare by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe that the present Convention shall, subject to paragraph 4 of this Article, extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible.

4. Any State which has made a declaration in accordance with paragraph 1 of this article may at any time thereafter declare on behalf of one or more of the territories to which the declaration relates that it accepts the competence of the Court to receive applications from individuals, non-governmental organisations or groups of individuals as provided by Article 34 of the Convention.

Article 56 – Application territoriale:

1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

4. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

[1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali. - 4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.]

La norma è replicata in altre Convenzioni europee ratificate ed eseguite nell'ordinamento della Repubblica Italiana. Si veda, *pars pro toto*, la **L. 21 marzo 1983, n. 149 -** Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978, in Gazz. Uff. 5 maggio 1983, n. 122, S.O.

Nota: non risulta ad oggi (2020) che il Governo italiano amministratore abbia provveduto alla dichiarazione e notifica necessarie per estendere al Free Territory amministrato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la connessa competenza della Corte Europea di Giustizia. L'applicazione provvisoria dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste non include perciò le garanzie europee di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Non risultano applicabili anche gli altri Trattati che richiedano analoghe dichiarazioni o notifiche omesse dal Governo italiano amministratore.

3) Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti Allegati; […]. (G.U. 23 dicembre 1957, n. 317 S.O. n. 3170.).

Con la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (TCE), la legge 1203/1957:

a) replica nell'ordinamento italiano la norma comunitaria dell'art. 79 TCECA sull'applicabilità dei trattati ai Territori europei anche al Free Territory of Trieste del quale il Governo della Repubblica Italiana aveva nel frattempo ottenuto l'amministrazione fiduciaria con rappresentanza estera:

Art.227.4: «Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai Territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero» («*to the European territories for whose external relations a Member State is responsible*» // «*aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures*»).

La norma è replicata dall'art. 198, secondo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA-EURATOM), ratificato ed eseguito con la stessa Legge 1203/1957:

b) ha introdotto nell'ordinamento italiano anche la norma, replicata dai Trattati europei successivi, che conferma la prevalenza nel diritto comunitario degli obblighi internazionali precedenti:

art. 234 primo comma: «Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.»

La norma conferma perciò anche la prevalenza degli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste derivanti dal Trattato di Pace del 1947 e dal Memorandum d'intesa di Londra del 1954, eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947, L. 3054 1952, DPR 27 ottobre 1954, e già riconosciuti ab origine nell'ordinamento comunitario con il Trattato CECA del 1952.

Nota: La stessa norma dei Trattati europei riguarda anche i diritti e gli obblighi internazionali del Trattato di Pace con l'Italia, inclusi quelli riguardanti il Free Territory of Trieste, degli altri Stati membri dell'Unione Europea che sono tra i firmatari dello stesso Trattato di Pace del 1947 (Francia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Polonia) o loro successori (Cechia, Slovacchia, Slovenia, Croazia), o di Trattati che li impegnano a rispettarlo (Ungheria 1947, Romania 1947, Bulgaria 1947, Finlandia 1947, Austria 1955), e/o degli accordi che hanno istituito le prime organizzazioni internazionali ed europee nelle quali Free Territory of Trieste era già riconosciuto quale Stato membro (ERP, OEEC, EPU, ECMT, ICEM, ICPO, etc.).

4) Ambedue le norme comunitarie, e con esse la loro applicazione al Free Territory of Trieste perché amministrato provvisoriamente dal Governo italiano, sono state confermate nell'ordinamento italiano con le leggi di ratifica dei Trattati europei successivi, per effetto delle quali gli artt. 227.4 e 234 primo comma del TCE sono entrati in vigore anche, rispettivamente, quali artt. *229 e 307 del Trattato sulla Comunità Europea (TCE) ed artt. 351 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:*

a) con la **Legge 3 novembre 1992, n. 454** - Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992. (GU n.277 del 24.11.1992 – S.O. n. 126).

b) con la **Legge 2 agosto 2008, n. 130** - Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007. (GU n.185 dell'8.8.2008 – S.O. n. 188).

La norma sull'applicazione dei Trattati europei anche ai Territori di cui un paese membro esercita la rappresentanza nei rapporti con l'estero è replicata nell'ordinamento italiano anche dalla Legge 7 aprile 2005, n. 57- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e

dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (in G.U. 21 aprile 2005, n. 92), con l'art. IV-446, comma 4, del Trattato.

L. Norme conseguenti dell'ordinamento italiano riguardanti la separazione del regime doganale e fiscale del Porto Franco internazionale di Trieste dal regime doganale e fiscale italiano e comunitario

1. DPR 30 dicembre 1969, n. 1133 – Attuazione delle Direttive adottate dal Consiglio delle Comunità Europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche (in G.U. 11 febbraio 1969, n. 36).

Il DPR 1133/1969 dà esecuzione alla legge 1203/1957 confermando espressamente, in materia di zone franche, la vigenza e prevalenza dell'esecuzione degli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo Italiano derivanti dal Trattato di Pace del 1947 e dal Memorandum d'intesa del 1954 verso il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale:

«*Il Presidente della Repubblica - Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ratificato con Legge 14 ottobre 1957, n. 1203;* […]; *Visto il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che ha reso esecutivo il Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947* […]; *Vista le necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alle citate direttive numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE;*

Decreta: […] *Articolo 32: per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'Allegato VIII al Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli.*»

Delle tre Direttive comunitarie europee che il DPR 1133/1969 introduce ed esegue nell'ordinamento italiano, la terza è la Direttiva n. 69/75/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, e riconosce a verbale con Dichiarazione del Consiglio e della Commissione, al punto 1 che «*su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'art. 234 del Trattato che: 1. il porto franco di Trieste è stato istituito dallo Allegato VIII del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed ha formato oggetto del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954*».

Con questa Dichiarazione a verbale il Consiglio delle Comunità Europee, la Commissione Europea e la delegazione italiana hanno riconosciuto congiuntamente che, per la prevalenza degli accordi ed obblighi internazionali pre-comunitari del Trattato di pace del 1947 e del Memorandum d'intesa del 1954 che hanno stabilito lo status indipendente del Free Territory of Trieste ed affidato la sua amministrazione provvisoria al Governo italiano, il regime del Porto Franco internazionale non può venire modificato dalle norme comunitarie e deve essere applicato in conformità al Trattato di Pace, che lo istituisce quale ente di Stato del Free Territory of Trieste (Allegato VIII, art. 2).

La Dichiarazione a verbale 4 marzo 1969 del Consiglio e della Commissione europei è richiamata anche nella **Nota 11 gennaio 1991, n. 3722/3522, del Ministero delle Finanze italiano** per confermare l'esecutività degli obblighi internazionali dell'Italia riguardanti lo status particolare di Trieste.

2. Strumenti di diritto europeo aventi efficacia diretta e prevalente nell'ordinamento italiano

La sopra richiamata Dichiarazione 4 marzo 1969 del Consiglio e della Commissione è preceduta (1968) e seguita a tutt'oggi (2020) dagli strumenti di diritto europeo che definiscono il territorio doganale dell'UE, i **Regolamenti CEE n. 1496/68, CE n. 2151/84, UE n. 450/2008, UE 952/2013**, che hanno efficacia diretta e prevalente nell'ordinamento italiano, nonché dalla Relazione speciale n. 2/93 della Corte dei Conti europea.

Tali strumenti definiscono il territorio doganale dell'Unione, comprese le acque territoriali e lo spazio aereo, elencando a questo scopo i territori nazionali degli Stati Membri con esclusione delle rispettive zone franche e non vi includono il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale né come entità a sé stanti, né come parti del territorio italiano, che viene identificato soltanto come «*il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio*».

3. DPR 23 gennaio 1973, n. 43 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in G.U. 28 marzo 1973, n. 80, art. 169 – Punti franchi nel porto di Trieste: «*Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'Allegato VIII al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli*».

4. Decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in Legge 13 maggio 1988, n. 153 – Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (GU 14 marzo 1988, n. 61; GU 14 maggio 1988, n. 122).

Con l'art. 3.2 di questo provvedimento il legislatore italiano riconosce la vigenza della legge di esecuzione del Trattato di Pace e la conseguente competenza normativa speciale del Governo italiano quale amministratore, attraverso due suoi ministeri, sul trattamento fiscale di navi, merci e passeggeri nel Porto Franco di Trieste:

art. 3.2: «*Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo. Le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della Marina*

mercantile, di concerto con il Ministro delle Finanze, in esecuzione dei principi stabiliti dal suddetto Allegato.» e non secondo leggi portuali italiane.

Tale riconoscimento è confermato ed eseguito:

– **dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84** – Riordino della legislazione in materia portuale (GU 4 febbraio 1994, n. 28), art. 6.12: «*È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi*»*;*

Tale "disciplina vigente" è quella tuttora (2020) stabilita:

a) dall'art. 34 dell'Allegato VI e dall'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, eseguito nell'ordinamento italiano con il DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952;
b) dall'art. 5 del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, eseguito nell'ordinamento italiano con DPR 27 ottobre 1954, L.cost.1/1963;
c) dai conseguenti Decreti esecutivi principali del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste (per gli altri decreti commissariali in materia si veda al punto N.4.);
- n. 3 del 1° novembre 1954 – Nomina del Direttore del Porto (B.U. n. 1 dell'1.11.1954);
- n. 29 del 19 gennaio 1955, n. 29 – Porto franco di Trieste (B.U. n. 3 del 21.1.1955);
- n. 53 del 23 dicembre 1959 – Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste (S.O. del 24.12.1959 al B.U. n. 36 del 21.12.1959);
d) da altri provvedimenti, incluso il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla gestione amministrativa dei punti franchi.

Il Governo italiano amministratore ha infatti omesso per 23 anni (1994-2017) l'emanazione del decreto sull'organizzazione amministrativa delle gestione dei punti franchi, recando in tal modo gravi danni alla gestione del Porto Franco internazionale ed all'intera economia del Free Territory amministrato.

– **dal DPR 28 maggio 2009, n. 107**, - Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. 5 agosto 2009, n. 180), art. 3.2: «*Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, è fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed al decreto del Ministro della Marina mercantile 5 settembre 1989, n. 339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 11 aprile 1996, n. 372.*»

M. La "legislazione parallela" dell'amministrazione italiana dell'attuale Free Territory of Trieste

Le fonti primarie dell'ordinamento giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste sono costituite dalla Risoluzione S/RES/16 del 10 gennaio 1947, dal Trattato di Pace

con l'Italia del 10 febbraio 1947, dai Trattati, Accordi e Convenzioni internazionali sottoscritti dall'AMG FTT quale primo Governo provvisorio di Stato del Free Territory.

Ad esse si sono aggiunti i provvedimenti normativi ed amministrativi 1947-1954 dell'AMG FTT, inclusi quelli che hanno mantenuto in vigore od applicato provvedimenti legislativi italiani, o confermato provvedimenti del precedente AMG VG.

Dal 1954 vi si sono aggiunti anche i provvedimenti normativi ed amministrativi del Governo italiano sub-amministratore e dei suoi organi delegati, che a tale titolo estendono prevalentemente, con o senza modifiche, leggi e provvedimenti dell'ordinamento italiano all'ordinamento del Free Territory amministrato, formando in tal modo una legislazione "parallela" a quella della Repubblica Italiana.

Si tratta di provvedimenti del Governo amministratore, nonché di provvedimenti del suo Commissario Generale del Governo, che dal 1964 sono stati sostituiti dai provvedimenti normativi ed amministrativi del neocostituito Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, e della Regione stessa.

Il *Corpus Juris* così formato e sedimentato è perciò differente per origine, natura e strumenti da quello dello Stato italiano. La sua complessità e le sue conseguenze in materia civile, penale ed amministrativa saranno perciò oggetto di expertises specifiche.

La sua rilevanza è evidente già per il fatto che l'intero sistema giudiziario italiano nel Free Territory amministrato, dalla Corte d'Appello agli uscieri, risulta costituito e normato dopo il 1954 con provvedimenti del Commissario Generale del Governo, che come tali sono provvedimenti della giurisdizione di Stato del Free Territory of Trieste amministrato, e non della Repubblica Italiana.

Il problema giuridico principale riguarda l'applicabilità o meno delle leggi italiane nel Free Territory of Trieste, al quale il Decreto n. 100/1955 ha esteso "i principi generali" dell'ordinamento italiano, mentre l'estensione di ciascuna legge richiede provvedimenti specifici, e la sua eseguibilità rimane determinata da due condizioni:

a) il provvedimento deve essere stato regolarmente esteso, con o senza modifiche, all'ordinamento dell'attuale Free Territory of Trieste tramite pubblicazione sui suoi bollettini legali ufficiali, che sono, in ordine cronologico: la Official Gazette - Gazzetta Ufficiale – Uradni List dell'AMG FTT (1947-1954) il Bollettino Ufficiale – Uradni List del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste (1954-1964) il Bollettino Ufficiale del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia (1964) e l'attuale Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (per quanto riguarda l'area del Free Territory amministrato).

Di conseguenza, per garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia nell'attuale Free Territory of Trieste è necessario che gli organi dell'amministrazione italiana siano obbligati a conoscere ed applicare le leggi attraverso la rigorosa verifica della loro vigenza ed eseguibilità nel Free Territory amministrato.

b) il provvedimento non dev'essere in conflitto con le sovraordinate norme costitutive del Free Territory of Trieste e con gli obblighi del mandato di amministrazione civile provvisoria.

Le leggi italiane che non risultano regolarmente estese sono inapplicabili al Free Territory per difetto di giurisdizione, anche se non siano in conflitto con altre sue norme costitutive.

Le leggi italiane che siano viziate da uno dei due livelli di conflitto normativo sopra detti sono invece ineseguibili anche se regolarmente estese.

Questo significa inoltre che per la corretta amministrazione della giustizia civile, penale ed amministrativa nell'attuale Free Territory amministrato è necessaria la verifica preliminare di validità delle leggi che si intendono applicare, e che tale verifica dev'essere effettuata sulla base delle fonti e dei criteri sopra dette.

N. Atti normativi ed amministrativi di prosecuzione ad oggi dell'esercizio del mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste

La vigenza ed efficacia effettiva del *corpus* normativo che riconosce ed esegue nell'ordinamento italiano gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste sono confermate dal fatto che il Governo italiano:

– ha continuato ad esercitare il mandato di amministrazione civile provvisoria ricevuto dai Governi britannico e statunitense, mantenendo in vigore buona parte dei provvedimenti normativi emanati dall'AMG FTT, integrandoli con propri provvedimenti normativi – emanati principalmente da un Commissario Generale del Governo nominato a questo scopo – che sono tuttora (2020) in vigore perché mai abrogati o modificati;

– esercita tuttora (2020) il mandato di amministrazione allo stesso titolo, in accordi internazionali bilaterali e con provvedimenti normativi del Governo stesso e del Commissario del Governo delegato a tali funzioni, e della Regione.

La continuazione dell'esercizio dei poteri normativi di amministrazione fiduciaria speciale dell'attuale Free Territory of Trieste affidati al Governo italiano, direttamente o tramite gli organi a ciò delegati, riguarda in particolare la gestione del Porto Franco internazionale, che implica il rispetto dei diritti degli altri Stati.

A prova di ciò si vedano, *pars pro toto,* i seguenti atti normativi ed amministrativi che eseguono espressamente gli obblighi internazionali del Trattato di Pace e del Memorandum del 1954, ed in particolare gli obblighi relativi alla gestione del Porto Franco:

1. Accordi bilaterali (1989):

Legge 30 dicembre 1989, n. 440 – Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare ungherese sulla

utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988, in G.U. 22 gennaio 1990, n. 17.

Questo Protocollo di accordo bilaterale è correttamente stipulato tra i due governi (non tra i due Stati), e precisamente dal Governo Italiano quale Amministratore fiduciario dell'attuale Free Territory of Trieste e dal Governo ungherese per gli obblighi e diritti del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, che l'Ungheria ha riconosciuto pienamente efficace con l'art. 7 del proprio Trattato di Pace della stessa data: *Treaty of Peace with Hungary. Signed at Paris, on 10 February 1947. – Tőrveny a Párizsban 1947. évi február hó 10.* (UNTS, Vol. 41, No. 644, Section II, Article 7).

Con il Protocollo del 1988 infatti i due Governi (non i due Stati) applicano a favore delle navi, delle merci e delle imprese ungheresi nel Porto Franco internazionale di Trieste i privilegi principali stabiliti dall'Allegato VIII al Trattato di Pace con l'Italia, senza menzionarlo ma "in considerazione" delle disposizioni dell'Accordo di Commercio e Navigazione tra l'Italia e l'Ungheria stipulato a Roma il 4 luglio 1928 e modificato con il Protocollo firmato a Budapest il 28 marzo 1950.

L'accordo di modifica è il ***Protocole concernant le regime douanier entre l'Italie et la Hongrie,*** ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano con **Legge 23 febbraio 1952, n. 120** - Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950, (in G.U. n. 68 del 20 marzo 1952, n. 68).

Le modifiche del 1950 al Protocollo del 1928 sono quelle conseguenti ai mutamenti politici e territoriali stabiliti dai Trattati di Pace del 1947 che hanno reso parzialmente inapplicabili i precedenti accordi di Stato fra l'Ungheria e l'Italia.

Fra tali mutamenti vi è la cessazione della sovranità italiana su Trieste e sul suo porto, costituiti in Stato indipendente provvisoriamente governato con un apposito regime di amministrazione fiduciaria speciale affidato ai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito.

L'accordo del 1950 stabilisce perciò al suo art. 4, punto c) e d) che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 (riguardanti il regime di nazione più favorita, con esenzioni doganali e fiscali) non sono applicabili:

«*c) aux advantages spéciaux que l'une des deux Parties a accordé ou bien pourra accorder à l'avenir à des territoires ayant un statut juridique spécial reconnu internationalement ou bien à des territoires conférés ou qui pourront être conférés à cette même Partie en administration fiduciaire; d) aux advantages accordés actuallement ou qui pourront être accordés a l'avenir par l'Italie à la République de San Marino et a l'État de la Cité du Vatican.*»

["c) ai vantaggi speciali che una delle due Parti ha accordato od accorderà in futuro a territori aventi uno status giuridico speciale riconosciuto internazionalmente od a territori affidati o che potranno essere affidati a quella stessa Parte in amministrazione fiduciaria; d) ai vantaggi accordati attualmente o che potranno essere accordati in futuro dall'Italia alla Repubblica di San Marino ed allo Stato della Città del Vaticano"].

La funzione di tali norme è identica a quella dell'art. XXIV.3.d. dell'Accordo Italia-USA del 2.2.1948 (v. sopra al punto D.2) anche se nel Protocollo italo-ungherese del 1950 le menzioni di San Marino e Vaticano sono separate da quella del Free Territory of Trieste, ed il suo nome è sostituito dall'indicazione del suo status internazionale (*territoires ayant un statut juridique spécial reconnu internationalement*) riconosciuto dalle Nazioni Unite e da ambedue i Paesi con i rispettivi Trattati di Pace del 1947, e

dell'eventualità che venga assegnato in amministrazione fiduciaria ad uno dei due Governi (*territoires conférés ou qui pourront être conférés à cette même Partie en administration fiduciaire*).

Il richiamo al Protocollo del 1950 nel Protocollo del 1988 che riguarda l'utilizzo del Porto Franco di Trieste conferma perciò che la natura giuridica effettiva di tale secondo atto, non è quella di un accordo di Stato fra Italia ed Ungheria sull'utilizzo di un porto italiano, ma quella di un accordo tra il Governo italiano nell'esercizio del mandato di amministratore fiduciario provvisorio del Free Territory of Trieste, da una parte, e dall'altra il Governo ungherese per l'esercizio dei diritti che il Trattato di Pace con l'Italia assegna alle navi, merci ed imprese dell'Ungheria nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste.

2. Decreti del Presidente della Repubblica in esecuzione degli obblighi del Trattato di Pace verso il Free Territory of Trieste

Si tratta di provvedimenti in materie che riguardano l'attuale Free Territory of Trieste, emanati perciò dal Presidente della Repubblica nelle funzioni speciali di esecuzione del Trattato di Pace che gli sono affidati dall'art. 2 del DlgsCPS 1430/1947. Si vedano in particolare i seguenti Decreti del 1959 e del 1965:

DPR 30 settembre 1959, n. 1017 – Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica nel Territorio Libero di Trieste, (in G.U. 4.12.1959, n. 293) che revoca il Regio Decreto 25 gennaio 1925 n. 174, relativo al Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, e dichiara che «*il Territorio Libero di Trieste, allo stato attuale, non ha più Comuni con zone dichiarate di endemia malarica.*».

DPR 10 novembre 1965, n. 1492 – Concessione di un contributo statale al comune di Muggia, quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura di acqua alla Jugoslavia da parte dell'acquedotto del Comune medesimo, in esecuzione della Convenzione italo-jugoslava firmata a Capodistria il 13 dicembre 1958. (GU n.17 del 21-1-1966), relativo ai territori «*sotto amministrazione*» ed emanato «*Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

3. Provvedimenti diretti del Governo italiano amministratore

Si tratta di provvedimenti che sono stati e vengono assunti dal Governo italiano, attraverso i suoi Ministeri, in esecuzione del Trattato di Pace del 1947 e del mandato amministrativo ricevuto con il Memorandum di Londra del 1954. Si vedano in particolare i seguenti due decreti ministeriali del 1960 e del 1989-1996, nei quali è anche evidente la distinzione tra il Free Territory of Trieste amministrato ed il territorio di sovranità della Repubblica Italiana:

a) Decreto Ministeriale 20 gennaio 1960, Esenzioni dal diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente, art. 3 : «*Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, appartenenti a persone residenti stabilmente*

all'estero, temporaneamente importati in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il territorio o il porto di Trieste sono esenti, per esigenze di traffico, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146» (il cui art. 1, ultimo comma, stabilisce che «*Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.*» (in G.U. 26.2.1960, n. 49).

b) Decreto ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, come modificato con decreto 372/1996 – Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste, emesso dal Ministro della Marina mercantile di concerto con il Ministro delle Finanze: «*[...] Viste le disposizioni contenute nell'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1953, n. 3054, nonché nei decreti n. 29 in data 19 gennaio 1955 e n. 53 in data 21 dicembre 1959 del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste [...]*» (in G.U. 15.7.1996, n.164).

c) Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (in G.U. 31 luglio 2017, n.177) emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 (v. sopra al punto L.4.) e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

Con questo decreto interministeriale il Governo italiano ha dovuto confermare la piena vigenza ed esecutività a tutt'oggi (2020) negli ordinamenti italiano e del Free Territory amministrato sia del Trattato di Pace e delle sue norme sul Free Territory nel regime di amministrazione provvisoria, sia del Memorandum d'intesa con cui Stati Uniti e Regno Unito hanno sub-affidato tale amministrazione allo stesso Governo italiano.

Tale forma del decreto è stata resa necessaria dal fatto giuridico ineludibile che il Porto Franco internazionale di Trieste, sul quale vi sono diritti generali e particolari di tutti gli Stati, è costituito ed ha esistenza giuridica soltanto come ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste (art. 2 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace).

4. Decreti normativi di rango legislativo del Commissario del Governo dal 1954 ad oggi e provvedimenti legislativi delegati alla Regione

I decreti normativi di rango legislativo tuttora (2020) in vigore emessi dal Commissario del Governo italiano per il Territorio di Trieste nelle sue due successive configurazioni funzionali di Commissario Generale e di Commissario nella Regione, coprono in continuità normativa e di poteri un arco legislativo di oltre 62 anni, dal 1954 ad oggi.

Le competenze normative del Commissario del Governo sono state esercitate sull'intero universo legislativo in via esclusiva, con provvedimenti diretti ed estensione di leggi italiane, sino all'entrata in vigore della L.cost. n.1/1963, che con il suo art. 70 ne ha delegate alcune materie all'Amministrazione Regionale (v. sopra).

Da quella data la legislazione commissariale del Free Territory of Trieste è perciò continuata ininterrottamente a tutt'oggi (2020) attraverso i provvedimenti della Regione per le materie ad essa delegate, ed attraverso provvedimenti del Commissario del Governo nella Regione per le materia rimanenti, che riguardano in particolare l'estensione e le funzioni dei Punti Franchi del Porto Franco internazionale e la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio di Trieste (il c.d. "Fondo Trieste", già sopra menzionato ad G.3.3.Nota).

La sequenza dei decreti normativi del Commissario del Governo che riguardano il Porto Franco internazionale si estende perciò dal 1954 al 2015 con i seguenti atti principali, emessi:

a) dal Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste:

- **Decreto n. 3 del 1° novembre 1954** – Nomina del Direttore del Porto (B.U. n. 1 dell'1.11.1954);
- **Decreto n. 29 del 19 gennaio 1955, n. 29** – Porto franco di Trieste (B.U. n. 3 del 21.1.1955);
- **Decreto n. 53 del 23 dicembre 1959** – Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste (S.O. del 24.12.1959 al B.U. n. 36 del 21.12.1959);
- **Decreto n. 4 del 10 febbraio 1962** – Ampliamento dell'area del Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste (B.U. n. 5 del 12.2.1962).

b) dal Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio (art. 70 L.cost, 1/1963) dei poteri normativi speciali del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste:

– **Decreto n. 19/8-212/83 dell'11 settembre 1984** – Operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione e deposito nei magazzini dello Scalo Legnami di Servola;
– **Decreto n. 19 del 25 agosto 1988** – Ampliamento del "Punto Franco di S.Sabba" con l'estensione del regime extradoganale all'adiacente comprensorio dell'Ex Esso italiana;
– **Decreto n.19/8-52/92 dell'11 aprile 1992** – Ampliamento del "Punto Franco" con estensione del regime extradoganale a tutto il comprensorio degli "ex Stabilimenti Meccanici VM" ed alle adiacenti aree interessate dal collegamento stradale tra il "Punto Franco Nuovo" e quello dello "Scalo Legnami";
– **Decreto n. 19/8-33/2015 del 14 maggio 2015** – Ampliamento della concessione di cui all'atto formale n. 6/2001 del 1° maggio 2001 mediante concessione a Samer Seaport & Terminal s.r.l. di una nuova area. Estensione del Regime di Punto Franco all'area interessata dall'ampliamento.

Per quanto riguarda invece provvedimenti normativi più recenti per l'amministrazione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio di Trieste di cui alla L. 514/1955 (vedi sopra ad G.3.3.) si vedano in particolare:

– **Decreto del Commissario del Governo n. 47 del 3 agosto 2007**, registrato dalla Corte dei Conti il 17.12.2007 − Piano Triennale di riparto 2007-2009, con cui il Commissario del Governo approva il riparto della somma di 15 milioni di euro per il triennio.

– **Decreto n. 20 del 16 giugno 2014** con cui il Commissario del Governo ha stabilito gli attuali criteri per l'erogazione di contributi "*de minimis*" alle imprese.

5 Leggi recenti (Bilancio 2018-2020) del Parlamento della Repubblica Italiana

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O.; testo ripubblicato, corredato delle relative note, in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2018).

L'art. 1., comma 66 lettera b, della legge modifica il comma 618 dell'art. 1 della legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 190, riconfermando la vigenza «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*».

6. Atti legislativi di giurisdizione mista

Gli atti legislativi che possiamo definire di "giurisdizione mista" sono principalmente provvedimenti del Parlamento italiano che riconoscono a cittadini ed imprese italiani alcune agevolazioni fiscali connesse allo status giuridico del Free Territory amministrato, oppure riconoscono e finanziano l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi speciali del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, o della parte di tali poteri che è delegata dal 1964 al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia rimettendogli l'esecuzione di atti che gli competono.

A questa seconda categoria appartengono anche le leggi di bilancio annuale e pluriennale dello Stato italiano ed i relativi decreti del Ministero delle Finanze nelle quali compaiono, dal 1955 ad oggi (2020) e sino al 2020, poste di finanziamento speciale per l'adempimento degli obblighi della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il Free Territory amministrato.

Si veda, pars *pro toto,* il recentissimo **Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017, S.O.) che alla posta 7364 continua ad iscrivere *«Somma da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esecuzione di opere pubbliche, comprese le opere marittime e portuali, nonché le opere di interesse artistico e per interventi di carattere straordinario nel Territorio di Trieste».*

O. <u>Atti normativi, atti giurisdizionali e circostanze che non possono abrogare o modificare il *corpus* normativo in esame</u>

1. Nell'ordinamento italiano gli strumenti costitutivi del *corpus* normativo coerente ed univoco che riconosce ed esegue dal 1947 ad oggi (2020) gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite non risultano mai abrogati, modificati o resi inapplicabili da titoli di grado superiore od equivalente nella gerarchia delle fonti del diritto.

2. Non sono infatti titoli efficaci a tal fine:

2.1. **la Legge 14 marzo 1977, n. 73** - <u>Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.</u> in G.U. 21.3.1977, n.77 – S.O.

Il Trattato italo-jugoslavo firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 è una convenzione politica bilaterale anomala con la quale i due Stati contraenti si impegnano a riconoscere (artt. 1 e 2) nelle loro relazioni reciproche una frontiera terrestre e marittima «*pour la partie non indiquee comme telle dans le Traité de paix du 10 février 1947*.»: "per la parte non indicata come tale dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947", e ne danno descrizione topografica negli Allegati da I a IV della convenzione.

La convenzione non menziona tuttavìa il fatto che la linea di frontiera così descritta e reciprocamente riconosciuta coincide con la linea di demarcazione tra le due zone di amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste che il Trattato di Pace del 1947 ha costituito quale Stato sovrano, sub-affidate con il Memorandum d'intesa quadrilaterale del 5 ottobre 1954 all'amministrazione civile dei Governi (non degli Stati) italiano e jugoslavo.

Il motivo di questa omissione è che una convenzione bilaterale non può modificare gli obblighi multilaterali precedenti di diritto internazionale e di diritto interno che i due Stati contraenti ed i loro Governi hanno già assunto verso altri Stati con un Trattato di Pace multilaterale e con un Memorandum d'intesa quadrilaterale (si veda l'art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati).

La convenzione bilaterale italo-jugoslava del 1975 non può avere perciò alcun effetto giuridico sugli Stati terzi (il Free Territory of Trieste ed altri: *res inter alios acta, tertio neque nocet, neque prodest*), e la sua efficacia rimane limitata ai soli atti di diritto internazionale e di diritto interno che riguardano le relazioni reciproche tra i due Stati contraenti, Italia e Jugoslavia e non crea altri obblighi o vincoli per i loro governi.

A conferma, l'art 7 della convenzione bilaterale precisa che alla data della sua entrata in vigore il Memorandum d'Intesa del 1954 cessa di avere effetto <u>soltanto nelle relazioni bilaterali reciproche</u>: «*A la date de l'entrée en viguer du present Traité, le Memorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954 et ses annexes cessent d'avoir effet dans les relations entre la Republique Italienne et la Republique Socialiste Federative de Jugoslavie*.», fatti salvi i diritti di terzi ed in particolare (art. 8) le norme di tutela dei gruppi etnici.

Il Trattato di Pace del 1947, il Memorandum d'intesa del 1954 ed il Trattato italo-jugoslavo del 1975 non confliggono quindi tra loro poiché hanno efficacia a livelli differenti, rispettivamente multilaterale, quadrilaterale e bilaterale, e sono rimasti contemporaneamente in vigore a tutt'oggi (2018, cfr.: U.S. Department of State, *Treaties in force*; HMDS FCO, *UK Treaty Series*).

I Governi italiano e federale jugoslavo hanno infatti continuato ad esercitare dal 1954 il sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste anche dopo la ratifica (1977) del Trattato bilaterale di Osimo del 1975. Il Governo italiano continua ad esercitarlo a tutt'oggi (2020), ed il Governo jugoslavo l'ha esercitato sino alla propria estinzione giuridica (1992).

Note: il Trattato italo-jugoslavo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato nel 1977, è un accordo politico bilaterale anomalo della Guerra fredda, ideato per porre fine alle rivendicazioni politiche dell'Italia verso la Jugoslavia, alleato esterno della NATO di cui gli USA temevano la destabilizzazione dopo la morte ormai imminente dell'anziano Presidente Tito, avvenuta nel 1980.

I politici italiani alimentavano infatti (ed alimentano tuttora) propagande nazionaliste per contestare la validità delle norme del Trattato di Pace che hanno stabilito la cessazione dal 15 settembre 1947 della sovranità italiana sull'allora neocostituito Free Territory of Trieste e sui territori ceduti alla Jugoslavia, la quale reagiva a tali rivendicazioni.

Le rivendicazioni italiane per destabilizzare la Jugoslavia erano alimentate sia dagli anticomunisti italiani, sia dai comunisti italiani filosovietici, e le tensioni politiche conseguenti si concentravano in particolare sulle aree di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste sub-affidate fiduciariamente al Governo italiano (Zona "A") ed al Governo federale jugoslavo (Zona "B").

Nel 1974 Italia e Jugoslavia vennero perciò invitate riservatamente a stipulare un atto politico ufficiale di rinuncia definitiva alle reciproche rivendicazioni territoriali sul Free Territory amministrato.

Poiché si trattava di rivendicazioni politiche prive di fondamento giuridico, l'atto di rinuncia venne predisposto nella forma di un Trattato politico bilaterale con cui Italia e Jugoslavia convengono di riconoscere in quell'area una frontiera tra i due Stati, omettendo di precisare che coincide con la linea di demarcazione amministrativa interna del Free Territory amministrato, che per questo motivo non viene menzionato.

La convenzione bilaterale del 1975 ha perciò valore di rinuncia politica dell'Italia e della Jugoslavia a pretendere per sé un confine diverso con l'altro Stato, ha effetto soltanto nelle loro relazioni bilaterali e non costituisce violazione né modifica del Trattato di Pace del 1947, del Memorandum d'intesa del 1954, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi dell'Atto Finale della Conferenza di Helsinki, né delle leggi nazionali che ratificano ed eseguono tali strumenti di diritto internazionale nell'ordinamento italiano e jugoslavo.

Dopo la ratifica (1977) di questa convenzione bilaterale anomala le discussioni internazionali che essa poteva suscitare vennero rinviate *sine die* togliendo dall'agenda delle decisioni urgenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la nomina del Governatore ed altri adempimenti per il Free Territory, che sono rimasti perciò in sospeso da allora (cfr.: UNSC letter dated 20 May 1983, prot. PO 210 PI; UNSC Document S/2015/809, Annex, Chapter V, *Free Territory of Trieste)*.

Gli scopi e significati strategici contingenti del Trattato di Osimo ed i suoi limiti di efficacia sono confermati dai documenti diplomatici e di intelligence USA in materia [v.doc. Arch.].

Si vedano, *pars pro toto,* per il periodo 1974-1994:

– U.S. Department of State, 9.4.1974: (P 091827Z APR 74): cablogramma del Vicesegretario di Stato David Kenneth Rush alle Ambasciate di Roma e Belgrado: «*Subject: Trieste Zone B dispute* […] *3. Use of the adjective "former" to modify the phrase "Free Territory of Trieste" should be avoided.* […] *Permanent legal regime for governance of Free Territory of Trieste contemplated by 1947 Treaty of Peace with Italy was never fully implemented, however, 1954 Memorandum of understanding between US, UK, Italy and Yugoslavia did not terminate juridical status of Free Territory. 1954 Memorandum provided for termination of US-UK Military Government of Zone A and substitution of Italian civil Administration, and similar termination of Yugoslav Military Government and substitution of Yugoslav civil Administration in Zone B. Continued legal character of Free Territory of Trieste was not rpt not affected.* […].».

– C.I.A. Report 25.9.1975 (A.f.R. 2005/04/22: CIA-RDP86T00608R000500040030-1): «[…] *Italy and Yugoslavia will sign a protocol, possibly by the end of next month, that will conclude their dispute over Trieste area* […]. *President Tito, who wants the Trieste question settled before he dies, sees hesitation in Italy as a mask for territorial claims that could be levied against a possibly troubled Yugoslav successor regime* […].*».*

– U.S. Department of State, 1.10.1975: cablogramma del Vicesegretario di Stato Robert S. Ingersoll alle Ambasciate USA di Roma, Belgrado e Londra sullo *«Italian-Yugoslav Agreement on*

Trieste Zone B», con l'affermazione dell'ambasciatore italiano a Washington, Roberto Gaja, che *«there will probably be a need for some juridical arrangement to bring the Agreement into force without reopening the 1947 Peace Treaty».*

– U.S. Embassy in Italy, 26.10.1994, lettera ufficiale dell'Ambasciatore Reginald Bartholomew alla popolazione di Trieste «*nel quarantesimo anniversario dell'amministrazione civile italiana*».

2.2. **la Legge 7 novembre 1988, n. 518** - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note. (in G.U. n.286 del 6.12.1988, S.O. n. 108).

L'art. 4 del Trattato bilaterale italo-jugoslavo di Osimo dichiara la disponibilità dei Governi italiano e jugoslavo a stipulare un futuro accordo per un indennizzo globale forfettario dei beni di persone fisiche e giuridiche italiane che a seguito dell'occupazione militare jugoslava 1945-47 nell'area "*indicata dall'art. 21 del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947*" (cioè nell'area che il Trattato ha costituito in Free Territory of Trieste nel 1947) vennero sottoposti dalle autorità jugoslave a provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio o ad altri provvedimenti restrittivi dei diritti di proprietà.

A questo scopo con l'Accordo ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano dalla Legge 518/1988 il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo jugoslavo (*Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della RSF di Jugoslavia*) si richiamano agli scopi di cooperazione economica blaterale e transfrontaliera che animano gli Accordi di Osimo, dichiarano che i predetti beni, diritti ed interessi «*sono considerati*» come definitivamente acquisiti dalla RSF di Jugoslavia, e convengono che per tale motivo il Governo jugoslavo verserà al Governo italiano un indennizzo di 110 milioni di dollari USA, e lascerà la libera disponibilità di alcuni beni agli aventi diritto.

Come il Trattato di Osimo (v. sopra) anche l'Accordo di esecuzione del suo art. 4 rimane perciò una convenzione bilaterale la cui efficacia è limitata ai soli atti di diritto internazionale e di diritto interno che riguardano le relazioni reciproche tra i due Stati contraenti, Italia e Jugoslavia, e dal 1992 tra l'Italia ed gli Stati successori della R.S.F. di Jugoslavia.

Nota: il fatto che l'efficacia del Trattato di Osimo e degli Accordi connessi e conseguenti sia limitata *ab origine* alle relazioni reciproche tra i due Stati contraenti non ha conseguenze sui confini e sugli obblighi delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia quali Stati successori dal 1992 della R.S.F. di Jugoslavia nell'area.

Al momento della dissoluzione del Governo federale jugoslavo il mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'allora Zona B del Free Territory of Trieste, che gli era stato conferito con il Memorandum d'intesa del 1954, non poteva rientrare tra i beni in successione tra Stati, poiché si trattava di un mandato di amministrazione fiduciaria speciale.

Lo *status* giuridico di quella Zona accessoria del Free Territory posta sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non era stato inoltre modificato dal Trattato bilaterale di Osimo, che come tale non poteva nemmeno conferire per successione alla Slovenia ed alla Croazia la sovranità sull'area, di cui esse erano state sub-amministratrici delegate dal Governo federale cessato.

Il vuoto giuridico conseguente è stato superato dalle Risoluzioni delle Nazioni Unite S/RES/ 753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1, che hanno riconosciuto a seguito di plebisciti le Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia entro i loro attuali confini, che includono le parti prima rispettivamente amministrate (1954-1992) dell'ex Zona B del Free Territory of Trieste, ed hanno confermato l'estinzione della SFRJ e del suo governo federale.

Le sopra dette Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno reso infatti ineseguibili (art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) le norme del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 che includevano nel Free Territory of Trieste la sua

ex Zona B, senza modificare lo *status* giuridico dell'area principale dell'attuale Free Territory che è sub-affidata all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza.

Il fatto che la sovranità della Slovenia e della Croazia sull'ex Zona B del Free Territory of Trieste sia stata acquisita *ex novo* con le sopra dette Risoluzioni delle Nazioni Unite del 1992, e non per successione alla R.S.F. di Jugoslavia nel Trattato bilaterale di Osimo del 1975, libera inoltre sia la Slovenia che la Croazia dagli obblighi di quel Trattato bilaterale e degli Accordi ad esso connessi e conseguenti. Slovenia e Croazia non sono perciò tenute a versare al Governo italiano gli indennizzi stabiliti dall'Accordo italo-jugoslavo del 1988 sull'indennizzo dei beni.

Per gli stessi motivi, le attuali Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia possono essere considerate Stati successori dal 1992 del Free Territory of Trieste nella sua ex Zona B, anche per quanto riguarda i relativi diritti fiscali e portuali, che sono stabiliti da strumenti di diritto internazionale precedenti i Trattati europei e l'adesione dei due Paesi all'UE.

Slovenia e Croazia hanno perciò diritto ad aprire per la condivisione di tali diritti fiscali e portuali un negoziato multilaterale con l'attuale Free Territory of Trieste ed i suoi Governi amministratori primari statunitense e britannico, sentiti i Paesi dell'*Hinterland* che hanno interessi e diritti speciali in materia (Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria).

2.3. **gli atti legislativi nazionali o regionali e gli atti amministrativi** che affermino o presuppongano il mantenimento od il ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste dopo il 15 settembre 1947.

Tali atti risultano *ipso facto* inapplicabili per conflitto con le norme sovraordinate prevalenti del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, ed in particolare con il suo art. 21, commi 1, 2 e 3, che il vigente DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 ha introdotto nell'ordinamento italiano come legge dello Stato con prevalenza pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS 1430/1947) e costituzionale (artt. 10 primo comma e 117 primo comma) nella gerarchia delle fonti del diritto.

Si veda, *pars pro toto,* il caso di radicale illegittimità, anticostituzionalità e conseguente inapplicabilità dei **commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della Legge di bilancio italiana n. 190/2014** che alcuni politici italiani hanno introdotto surrettiziamente nel provvedimento per far legiferare l'ignaro Parlamento italiano, in carenza di sovranità, sul regime e la proprietà immobiliare di uno dei Punti Franchi permanenti del Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, che sono vincolati come tali dagli obblighi prevalenti del Trattato di Pace (Allegato VIII, artt. 2 e 3) della legge italiana di esecuzione del Trattato e dell'art. 5 del Memorandum d'intesa del 1954.

L'ineseguibilità di dette norme della Legge 190/2014 è stata resa definitivamente evidente dal sopra menzionato **art.1. comma 66, lettera b. della Legge italiana n. 205/2017,** che ha modificato il sopra detto comma 618 dell'art. 1 della Legge 190/2014 subordinandolo al rispetto «***del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054.***».

2.4. **gli atti del Governo italiano amministratore e dei suoi organi delegati che violino le norme costitutive dell'attuale Free Territory amministrato**

Si tratta di atti normativi ed amministrativi che vengono emessi da fonte legittimata (il Governo amministratore o suoi organi delegati, in quanto tali), ma risultano inapplicabili per conflitto con le norme del Trattato di Pace che istituiscono e regolano il Free Territory of Trieste: artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n.7, 79 n. 6 g, 85 ed Allegati I D

(Cartografia), VI (Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste), VII (Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste), VIII (Strumento per il Porto Franco di Trieste), IX (Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste), X (Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste).

In particolare, l'art. 2, comma quarto, dell'Allegato VII del Trattato di Pace stabilisce che il Governo amministratore deve eseguire tutte le norme dello Statuto Permanente che sono compatibili con il Regime Provvisorio.

Note: Le norme compatibili principali dello Statuto permanente sono, come già ricordato più sopra, quelle relative a: ordinamento democratico, diritti umani e libertà fondamentali (art. 4) diritti civili e politici (art. 5), cittadinanza (art. 6), lingue ufficiali (art. 7); insegne di Stato (art. 8); princìpi costituzionali (art. 10); norme elettorali (art. 12); autorità giudiziaria (artt. 14, 15, 16); dipendenza diretta dal Consiglio di Sicurezza (artt. 17 e 25); bilancio (art. 21); poteri speciali e di grazia (art. 22 e 23): relazioni internazionali (art. 24); criteri di assunzione e licenziamento dei funzionari pubblici (art. 26); pubblica sicurezza e forze di polizia (artt. 27 e 28); ferrovie (art. 31); registro dell'aviazione commerciale (art. 32); registri navali per il Territorio e per altri Stati (art. 33); Porto Franco internazionale (art. 34); libertà di transito delle merci da e per il Porto Franco (art. 35); interpretazioni ed emendamenti delle norme, incluso il diritto di petizione (artt. 37 e 36).

Dall'obbligo di esecuzione dell'art. 34 dello Statuto Permanente deriva anche l'obbligo di esecuzione dell'Allegato VIII - Strumento per il Porto Franco di Trieste, che sarebbe altrimenti ineseguibile.

Poiché tali atti violano sia l'ordinamento del Free Territory of Trieste, sia gli obblighi verso di esso riconosciuti ed eseguiti nell'ordinamento italiano, la loro applicazione non può modificare lo *status* giuridico del Free Territory amministrato.

Si veda, *pars pro toto*, il caso del recente **Decreto n. 19/8-5/2016 del 26 gennaio 2016** con cui l'allora Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto, in applicazione illegittima del comma 618 dell'art. 1 della L. 190/2014 sopra menzionata, lo "spostamento" del regime di porto franco internazionale senza averne la potestà giuridica ed in violazione degli artt. 2 e 3 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia del 1947, del DlgsCPS 1430/1947, esteso all'ordinamento del Free Territory amministrato (B.U. 11 giugno 1956, n. 17) e del Memorandum d'intesa del 1954.

Tutti gli atti conseguenti a questo decreto (appalti, compravendite, permute, concessioni, locazioni, etc.) sono perciò viziati da nullità originaria assoluta.

2.5. **l'applicazione al Free Territory of Trieste amministrato di leggi italiane che non sono state estese al suo ordinamento con i necessari provvedimenti formali delle Autorità amministratrici**

L'applicazione al Free Territory of Trieste amministrato di leggi italiane che non sono state estese ad esso con i necessari provvedimenti formali delle Autorità amministratrici italiane (Governo italiano e suoi Ministeri, Commissario Generale del Governo, Commissario del Governo nella Regione, Regione) non può modificare lo *status* giuridico del Free Territory per il cosiddetto principio di effettività.

Per il principio di effettività prevalgono infatti le circostanze che il Governo italiano amministratore ha continuato ad esercitare ininterrottamente a tutt'oggi (2020) il sub-mandato fiduciario ottenuto con il Memorandum d'intesa del 1954, e che l'ordinamento della Repubblica Italiana ha mantenuto in vigore le leggi che riconoscono ed eseguono con priorità sull'ordinamento interno gli obblighi internazionali del Trattato di Pace del 1947 e dello stesso Memorandum d'intesa.

Per tali motivi l'applicazione al Free Territory of Trieste amministrato di leggi italiane che non sono state estese al suo ordinamento con i necessari provvedimenti formali delle autorità amministratrici non costituisce esercizio *de facto* della sovranità italiana cessata dal 1947, ma soltanto violazione (civile, penale, amministrativa, tributaria) di tali obblighi di diritto internazionale e di diritto interno, ed è motivo legittimo di contenzioso per le necessarie correzioni e per la riparazione dei danni arrecati.

2.6. **le sentenze e le altre decisioni di organi giudiziari italiani, di qualsiasi genere e grado, che affermino o presuppongano il mantenimento od il ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste dopo il 15 settembre 1947**

L'ordinamento giuridico italiano appartiene ai sistemi di diritto codificato *(civil law)* romano-germanici, nel quale le sentenze non hanno il valore normativo che è proprio del diritto giurisprudenziale anglosassone di *common law,* ed il giudice italiano è tenuto ad applicare la legge.

Ogni sentenza di organi giudiziari italiani vale perciò soltanto per il caso che essa affronta, non costituisce precedente giuridico vincolante, ma soltanto espressione di opinioni, ed è nulla od inapplicabile se risulta espressa in violazione di leggi prevalenti dell'ordinamento italiano.

Le sentenze ed altre decisioni di organi giudiziari italiani, di qualsiasi genere e grado, che affermino o presuppongano il mantenimento od il ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste, cessata dal 15 settembre 1947 per effetto del Trattato di Pace, risultano dunque nulle ed inapplicabili per violazione di legge, e principalmente del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che dà esecuzione anche in deroga alle altre leggi agli obblighi internazionali del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come tali tutelati e confermati prevalenti dalla Costituzione italiana (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma).

La violazione di legge riguarda in particolare l'obbligo di esecuzione delle norme del Trattato di Pace che istituiscono e riconoscono il Free Territory of Trieste come Stato sovrano indipendente (art. 21), di quelle che regolano il suo Porto Franco internazionale, e di quelle che riservano tutte le controversie sull'interpretazione e l'esecuzione del Trattato a specifiche procedure di diritto internazionale (art. 87; Allegato VI, art. 36, Allegato VIII art. 24, Allegato IX art. 7, Allegato X art. 19), così escludendo ogni competenza in materia dei giudici nazionali.

Nell'ordinamento italiano la competenza in materia dei giudici nazionali è esclusa anche in linea di principio dagli obblighi internazionali costituzionalmente tutelati della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati ratificata ed eseguita con L. 112/1974, e precisamente dagli artt. 65, 66 e 67 della Convenzione.

Per questi motivi le sentenze di organi giudiziari italiani che affermano o presuppongono la permanenza od il ripristino della sovranità italiana sul Free Territory of Trieste omettono di applicare le leggi italiane in materia e propongono una struttura di “prova circolare” costruita, su dottrine ingannevoli di giuristi politicizzati, con falsificazioni grossolane dei testi e dei significati degli strumenti di diritto internazionale, dichiarazioni politiche nazionaliste e persino minacce verso i cittadini e residenti del Free Territory che dissentono e si appellano alle leggi vigenti.

Si vedano, *pars pro toto*, i contenuti delle recenti sentenze TAR FVG nn. 400/2013 e 530/2013 descritti ed analizzati nella specifica expertise SG/2016/LC/M-IV.1(-en-it) della I.P.R. F.T.T. [v.doc.Arch.]. I testi integrali delle due sentenze sono pubblicati sul sito internet della Giustizia Amministrativa italiana.

2.7. **L'esercizio effettivo di funzioni amministrative, giudiziarie e militari** nell'attuale Free Territory of Trieste da parte di pubblici ufficiali della Repubblica Italiana che le giurano fedeltà, non ricevono per tali incarichi indennità di missione all'estero e non vengono informati dello *status* giuridico particolare del Free Territory.

Tali circostanze non hanno rilevanza giuridica, in quanto:

– si tratta, per quanto più sopra precisato, di personale fornito dalla Repubblica Italiana al Governo italiano per lo svolgimento del sub-mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste, e non per esercitarvi la sovranità dello Stato italiano;

– i pubblici ufficiali incaricati di tale servizio sono perciò vincolati dal giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservanza della sua Costituzione e delle sue leggi, che, come documentato dalla presente analisi, riconoscono ed eseguono gli obblighi della Repubblica e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste;

– l'indennità di missione nel Free Territory amministrato venne loro corrisposta per anni, e la sua cessazione rimane questione di diritto del lavoro all'interno delle istituzioni italiane, che ha dato luogo anche a contenziosi amministrativi;

– la circostanza che essi non ricevano dal Governo italiano le informazioni necessarie sullo *status* giuridico particolare del Free Territory, né sui loro obblighi e diritti conseguenti, oppure ricevano su tale materia informazioni od istruzioni errate che li inducono ad errate convinzioni ed a comportamenti illegittimi, rimane anch'essa un problema di rapporti interni alle istituzioni italiane.

P. Responsabilità per le violazioni

Il Governo italiano esercita il sub-mandato internazionale di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste incaricando di eseguirlo funzionari e dipendenti civili e militari dello Stato italiano, che in quanto tali hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla sua Costituzione, alle sue leggi ed agli obblighi del proprio incarico (artt. 54 e 98 della Costituzione italiana).

Il loro incarico nel Free Territory of Trieste riguarda l'amministrazione di uno Stato estero, che come tale non fa parte del territorio dello Stato italiano. I confini attuali dello Stato Italiano sono infatti quelli esistenti all'entrata in vigore della sua Costituzione il 1° gennaio 1948, a seguito delle modifiche territoriali apportate con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 15 settembre 1947.

L'incarico di quei funzionari e dipendenti civili e militari dello Stato italiano è pertanto una forma di missione speciale all'estero in esecuzione degli obblighi internazionali che la Repubblica italiana ed il Governo italiano hanno assunto verso il Free Territory of Trieste, verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite, con gli strumenti di diritto internazionale e di diritto italiano che sono oggetto della presente analisi.

Per tali motivi i funzionari ed i dipendenti civili e militari dello Stato italiano in servizio nell'attuale Free Territory of Trieste adempiono al loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana se svolgono correttamente le funzioni di amministrazione civile provvisoria che sono loro affidate.

Per gli stessi motivi i funzionari ed i dipendenti civili e militari dello Stato italiano che abusano delle proprie funzioni nel Free Territory of Trieste, o riguardo ad esso, per simulare che sia sottoposto alla sovranità dello Stato italiano violano il proprio stesso giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla sua Costituzione, alle sue leggi ed agli obblighi del proprio incarico.

Le violazioni così commesse riguardano sia l'ordinamento dello Stato italiano, sia l'ordinamento del Free Territory of Trieste, che ne condivide i principi generali e parte delle norme di legge, anche per quanto riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

I funzionari pubblici, i dipendenti pubblici ed i pubblici amministratori italiani che compiono tali violazioni formando od utilizzando atti ingannevoli ne hanno la responsabilità penale e la responsabilità civile per il risarcimento dei danni, che si estende allo Stato e gli enti pubblici dai quali i responsabili dipendono.

La formazione di atti pubblici ingannevoli è prevista e punita dall'art. 479 del codice penale italiano quale falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale che formando un atto nell'esercizio delle proprie funzioni «*attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità*».

Il principio di responsabilità è stabilito dall'art. 28 della Costituzione italiana: «*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.*».

Anche tale norma è estesa all'ordinamento dell'attuale Free Territory of Trieste per effetto del decreto n. 100/1955 del Commissario Generale del Governo italiano amministratore.

Allegati:

- Dlgs 1430/1947 (estratto delle norme riguardanti il Free Territory of Trieste);
- Legge 3054/1952;
- Decreto interministeriale 13 luglio 2017 sulla gestione amministrativa dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.

Quest'analisi è stata completata nel mese di gennaio 2018
dalla I.P.R. F.T.T. Law Commission
con la supervisione del I.P.R. F.T.T. Secretary General
(I.P.R. F.T.T. Instrument of Constitution, artt. 41, 42, 45, 47, 49)
© I.P.R. F.T.T. - Tutti i diritti riservati